



Giovanni Barberini

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Perugia)

**Stato e religione nel processo di democratizzazione
dei Paesi europei post-comunisti ***

SOMMARIO: 1. Il processo di democratizzazione – 2. La religione e le confessioni religiose nella rinascita degli Stati – 3. Il quadro giuridico – 4. Conclusioni.

1 - Il processo di democratizzazione

Pongo la mia considerazione nel contesto dell'Europa centro-orientale, verso quegli Stati che sono divenuti da poco tempo membri dell'Unione europea: Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Paesi Baltici (Estonia, Lettonia e Lituania), Romania e Bulgaria. A tali Paesi, per le ragioni che dirò, non si può non riservare una considerazione particolare; anche perché l'elaborazione filosofica ed etica relativa alla libertà religiosa ancora non è molto ricca in tutti gli Stati, attese le vicende politiche che hanno interessato questa vasta regione europea. La filosofia politica che sta alla base degli strumenti internazionali deve svilupparsi ulteriormente, anche se molte costituzioni di quegli Stati, entrate in vigore da alcuni anni, si rifanno esplicitamente ad essi. Gli Stati che considero costituiscono un contesto assai diverso da quello russo dal punto di vista sociale, religioso e politico. L'Unione europea si è ora fatta carico di un progetto ambizioso e ampio, far garantire i diritti e le libertà fondamentali della persona, assistere la vasta regione europea per il consolidamento della democrazia e per l'introduzione di un'economia di mercato.

Ho avuto la fortuna, a partire dagli anni '60, di interessarmi al funzionamento dei sistemi giuridici e politici negli Stati dell'Europa centrale ed orientale, soggiornandovi a lungo, quindi studiandoli dall'interno; poi di assistere alla caduta dei sistemi totalitari e alla conseguente instaurazione di sistemi democratici in quelli che erano

* Il presente saggio rappresenta le conclusioni del programma di ricerca COFIN 2006 dell'unità di ricerca di Perugia che ha avuto come argomento di studio: "Consolidamento del regime di libertà religiosa negli Stati dell'Europa centro-orientale. Contributo alla soluzione di conflitti interni".



stati i Paesi del 'socialismo reale'; quindi oggi prendo atto con particolare soddisfazione che la regola di un'ampia libertà religiosa si sta affermando, dopo che i credenti, le Chiese e le comunità religiose hanno pagato prezzi molto alti a causa delle persecuzioni.

Gli Stati dell'Europa centro-orientale stanno vivendo un processo di transizione che certamente non è finito, è molto complesso dato che è il processo di democratizzazione; vale a dire l'istituzione e il funzionamento di strutture che garantiscano che il governo democraticamente eletto operi per il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali di ogni persona e per il raggiungimento degli obiettivi politici corrispondenti ai valori e ai principi presenti nella società. E questo è un problema soprattutto culturale e politico per dare stabilità allo Stato di diritto.

C'è a mio avviso una data molto significativa per il tema in esame: il 1975 quando fu firmato l'Atto Finale di Helsinki al termine della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE). Nel I cesto, nel decalogo dei principi destinato a regolare le buone relazioni tra gli Stati e a contribuire ad instaurare anche un assetto di sicurezza politico-militare, si leggono formulazioni di principi già presenti nel diritto internazionale che le delegazioni degli Stati comunisti, dopo negoziati lunghi e snervanti, furono costrette ad accettare, seppur con interpretazioni ambigue, volendo fornire l'immagine di Stati che agivano in conformità a quei principi: rispetto dei diritti inerenti alla sovranità di ogni Stato, non ricorso alla minaccia o all'uso della forza, non intervento negli affari interni di un altro Stato, autodeterminazione dei popoli, esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto internazionale. Come si vede, erano formulazioni che comunque mal si accordavano, ad esempio, con il principio della sovranità limitata, tanto caro ai sovietici.

Ma va ricordato in particolare il testo del VII principio concernente il rispetto dei diritti umani e la rivendicazione della libertà di coscienza, di fede, di convinzione. In primo luogo, l'intitolazione del principio: *"Rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo"*. Il primo paragrafo afferma che *"gli Stati partecipanti rispettano i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione"*. Un successivo paragrafo sancisce che, nel contesto relativo al rispetto e all'esercizio dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, gli Stati partecipanti *"riconoscono e rispettano la libertà dell'individuo di professare e praticare, solo o in comune con altri, una religione o un credo agendo secondo i dettami della"*



propria coscienza". Nell'ambito del VII principio del decalogo dell'Atto Finale di Helsinki viene dunque riservato largo spazio alla libertà religiosa. È una formulazione risultante anche dall'azione diplomatica e dall'attività propositiva della Santa Sede la quale, avendo aderito all'invito rivolto principalmente dall'Unione Sovietica a partecipare alla Conferenza intergovernativa di Helsinki per definire un nuovo sistema di sicurezza politica e di cooperazione umana, economica e culturale fra l'ovest e l'est dell'Europa, si era trovata nella condizione di rappresentare quella che era un'esigenza universalmente sentita e si era fatta portavoce delle rivendicazioni, delle attese e dei diritti di tutti i credenti, a prescindere dall'appartenenza confessionale, nei confronti dei regimi totalitari dell'est europeo. Va detto che la delegazione vaticana a Helsinki, sostenendo la libertà di coscienza, aveva inteso far valere anche la libertà di non credere e in questo senso si era adoperata per fornire garanzie circa l'interpretazione della sua proposta. Il testo del VII principio ricordato oggi può essere meglio compreso ricordando l'attività negoziale che mons. Casaroli, stretto collaboratore di Giovanni XXIII e di Paolo VI, aveva messo in atto a partire dal 1963 (la *Ostpolitik*), con la quale il rappresentante vaticano aveva rivendicato la libertà religiosa dinanzi ai regimi comunisti. Successivamente all'adozione dell'Atto Finale la rivendicazione aveva acquisito rinnovata forza. Quello fu un momento estremamente importante per l'avvio dell'evoluzione che progressivamente ha interessato tutta quella parte di Europa che allora viveva sotto il controllo dell'ideologia marxista-leninista.

Fu un testo che dette anche voce al dissenso nei regimi comunisti: ricordo Carta '77, ricordo i dissidenti russi, fino a Solidarność. All'interno del blocco dei Paesi socialisti si avvertì l'urto provocato nell'opinione pubblica dalla diffusione dell'Atto Finale, in particolare dal messaggio compreso nel VII principio (rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali) strettamente collegato agli impegni per la sicurezza e alle previsioni del III cesto dell'Atto Finale sui contatti umani e sulle questioni umanitarie. Soprattutto negli ambienti culturali si registrava un vivissimo desiderio di conoscere i testi che si faceva del tutto di trasmettere loro almeno in fotocopia. La libertà religiosa era uno dei diritti umani rivendicati, ma con la libertà di coscienza e di convinzione veniva rivendicata dagli oppositori dei regimi anche la libertà di pensiero.

Ma c'è un altro motivo che rende, a mio parere, significativo il riferimento al 1975: il fatto che per la prima volta in modo molto deciso il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà



religiosa, era considerato un elemento integrante delle relazioni internazionali, tale da condizionare l'instaurazione di un'architettura di sicurezza e di cooperazione, insieme agli altri principi del decalogo, già codificati nel diritto internazionale. Il rispetto dei diritti umani – ivi compresa la libertà di religione e di coscienza – che veniva a costituire un elemento fondamentale della *détente*, sarebbe stato monitorato nelle Riunioni dei Seguiti, come di fatto è poi avvenuto.

Ritengo che sia opportuno ricordare alcuni elementi che la storia vicina e quella più lontana ci impongono di ricordare, riflettendo su questioni e problemi che vanno al di là del problema e del rapporto diritto-religione, per fissare più lo sguardo sulla società nella quale il fenomeno religioso oggi vive o non si esprime ancora in piena libertà ovvero trova difficoltà ad affermarsi.

Gli Stati e le popolazioni dell'Europa centro-orientale, dopo aver perduto in qualche misura a causa della divisione del continente la sostanza del retaggio culturale che era stato proprio della Mitteleuropa, si sono visti anche negare ogni diritto all'autodeterminazione (pensiamo ai popoli degli Stati baltici inglobati nell'Unione Sovietica). Era una situazione che però non ha mai cancellato il desiderio di essere liberi. Per oltre quaranta anni nell'Europa centro-orientale ha dominato il marxismo-leninismo che è penetrato nelle società di quegli Stati e in quelle popolazioni in forme e tempi diversi; per cui la rinascita seguirà lo stesso cammino differenziato che risente necessariamente dell'intensità della penetrazione marxista che non è stata uguale nei vari contesti.

Un altro aspetto è sempre emerso durante la dominazione marxista-leninista, cioè la profonda contrapposizione e l'aperta ostilità che l'un popolo nutrive nei confronti dell'altro, nonostante il COMECON e il Patto di Varsavia. I partiti comunisti si dicevano 'fratelli' ma i rispettivi popoli tali non si consideravano.

Prima dell'instaurazione dei regimi comunisti, i Paesi della regione centro-orientale dell'Europa si trovavano a diversi livelli di sviluppo, culturale e sociale; questo è un elemento da tenere presente perché anche sotto questo profilo, in qualche modo, il cammino della rinascita e della democratizzazione, che vorrebbe naturalmente rifarsi alla cultura propria della società prima del comunismo, risulta condizionato.

Per il tema in esame, la storia ci fa vedere realtà molto diverse tra loro; non possiamo annullare le diversità e le specificità esistenti tra gli Stati ma soprattutto tra le società organizzate in questi Stati. Tale specificità può essere stata determinata, fra l'altro, dal legame esistente



tra la religione e la nazione, dal coinvolgimento della religione nelle vicende politiche e culturali della nazione, dalla presenza (o assenza) di spinte nazionalistiche – talune sono un po' risorte o sembrano risorgere – e dal sostegno che una confessione dà, o ha dato, o intenderebbe dare a tali spinte, dall'intensità della fede religiosa del popolo, dall'esistenza di nuove forme di ateismo o comunque di non appartenenza confessionale, dalla permanente e sostanziale, anche se non formale, struttura confessionale dello Stato. Tutto questo ci dice che tanti sono i Paesi e tante sono le realtà. Questo panorama così diverso ci fa ricordare la storia dell'Europa delle nazioni; sarebbe superficiale non tenere conto di questi fattori.

Nella storia europea è presente e rilevante la questione delle minoranze nazionali, che molto spesso si presentano anche omogenee dal punto di vista religioso e confessionale, per cui il problema delle minoranze nazionali in molti casi vuol dire anche problema delle minoranze religiose. Pertanto, le norme giuridiche eventualmente mortificanti delle minoranze nazionali possono ricadere anche sull'esercizio della loro libertà religiosa, potendo provocare, quindi, anche situazioni di conflittualità. L'assetto geo-politico dell'Europa centro-orientale, come è risultato dopo la seconda guerra mondiale e dopo le ultime vicende politiche, anche se gli Stati di quest'area sono ora membri dell'Unione Europea, offre un variegato panorama. Si può dire che in generale i regimi comunisti hanno mortificato le minoranze nazionali, specialmente alcune (come in Romania), ritenendole elementi di disturbo e potenzialmente sovversive della ragion di stato marxista-leninista. Quante guerre sono scoppiate proprio per un problema di minoranze e quante intere popolazioni sono rimaste di qua o di là di un confine! Questi fenomeni sono stati sempre elementi di turbamento e di instabilità. In questi ultimi anni sono state emanate leggi a tutela delle minoranze nazionali e sono stati stipulati, nell'ambito del Patto di stabilità, alcuni accordi bilaterali tra gli Stati proprio per riconoscere in generale un regime di reciprocità; questo certamente può contribuire ad un assetto di buone relazioni tra gli Stati e può influire positivamente sul problema in esame. In altre parole, è avvertita l'esigenza di evitare che il problema delle minoranze nazionali e delle minoranze religiose rappresenti una situazione di instabilità, ma che sia piuttosto elemento di stabilità.

2 - La religione e le confessioni religiose nella rinascita degli Stati



Nella fase di transizione, che sarà ancora lunga e diversificata non soltanto dal punto di vista economico-sociale, è importante il ruolo significativo riconosciuto nei vari Paesi alle Chiese che sono state all'opposizione durante il comunismo. Questo può spiegare, naturalmente, talune legislazioni e talune previsioni normative emanate dopo il 1989. Anche da questo punto di vista le situazioni sono molto diverse; ci sono state Chiese apertamente all'opposizione del sistema marxista-leninista, come la Chiesa cattolica, Chiese che non sono state all'opposizione dichiarata, anche perché talvolta non sarebbe stato possibile e Chiese che sono vissute nel sistema. Le motivazioni che possono spiegare le diverse situazioni in tutti i casi possono essere molte, ma il dato di fatto è questo: soprattutto chi è stato dichiaratamente all'opposizione oggi può giocare e gioca un ruolo per la rinascita e per il processo di democratizzazione. Un riferimento può essere fatto ai rapporti 'concordatari' stabiliti dalla Chiesa cattolica con molti Stati dell'area ex-comunista in esame.

Le Chiese e le comunità religiose ora fanno assegnamento sul consolidamento delle istituzioni democratiche; in altre parole, sul quadro istituzionale e costituzionale entro cui operare e ritenuto idoneo a tutelare tutti i diritti e i diritti di tutti, vale a dire uno Stato di diritto che offra un autentico *status libertatis* per stare in libertà e con visibilità nelle società civili democratiche.

Può essere utile ricordare, a distanza di qualche anno, quanto fu detto in un Symposium internazionale svoltosi a Budapest nel 1997 per iniziativa del governo ungherese che aveva posto come tema centrale: "*Le rôle des Églises dans les sociétés nouvelles*". Il Symposium vide la partecipazione dei rappresentanti di ben 12 Stati dell'area centro-orientale (Albania, Bulgaria, Croazia, Ungheria, Macedonia, Moldavia, Polonia, Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ucraina e Serbia-Montenegro) da poco affrancati dall'ideologia marxista-leninista. Ricordiamo due brevi passaggi della Dichiarazione finale adottata: "... *prenant conscience du fait que les Églises et autres communautés religieuses de leur pays sont des éléments importants et précieux de la société et des facteurs de cohésion sociale pour la communauté,*

sachant que les Églises et autres communautés religieuses sont actives en matière de vie spirituelle et se livrent aussi à d'autres activités dans les domaines de la culture, de l'éducation, de l'assistance sociale et de la santé, renforçant ainsi la conscience nationale et jouant un rôle important dans la vie de leur pays ...". Possiamo dire che era assai viva l'esigenza di riconoscere la funzione delle istituzioni religiose nelle nuove società democratiche.



Lo *status libertatis* si sostanzia nell'effettivo godimento dei diritti e delle libertà che lo Stato di diritto è in grado di assicurare: libertà di pensiero, coscienza e religione, libertà di comunicazione e di movimento, libertà di riunione e di associazione, libertà di stampa e di manifestazione del pensiero: la filosofia politica che regge lo *status libertatis* è nel senso che tutte queste libertà vanno considerate strettamente coordinate fra loro con un vincolo di solidarietà così che l'arbitraria restrizione di una di esse si ripercuote sulle altre. Pertanto, quando si garantisce la libertà religiosa si devono garantire anche tutti quei momenti della vita sociale nei quali la persona e le aggregazioni sociali si possono muovere liberamente. Il fatto religioso aiuta e non ostacola il riconoscimento e la fruizione dei diritti umani.

Ma credo che sia necessario fare attenzione, perché ci può essere la tendenza – o talvolta la tentazione – a considerare la libertà religiosa, e magari la libertà per taluna istituzione confessionale, come una sorta di libertà privilegiata. In questa fase di transizione e di costruzione dello Stato democratico nella regione dell'Europa che stiamo considerando è importante avere un'idea chiara del generale *status libertatis* che si vuole attuare, che deve riservare certamente una considerazione particolare, fra i diritti e le libertà, a quella che si può ritenere come la fondamentale, diciamo la libertà di coscienza che si manifesta anche nella libertà di religione: ma sempre in un corretto quadro costituzionale. Certamente si può però comprendere la spinta all'affermazione particolare di tale libertà dopo l'oppressione e le persecuzioni del passato; la considerazione di tale spinta talora suona anche come riparazione per i gravi torti subiti.

Le Chiese e le comunità religiose in molti Stati si sentono veramente impegnate a sostenere la rinascita sociale ed economica del Paese e questo va considerato anche in relazione a quelle misure normative emanate che risultano a vantaggio delle confessioni religiose. Questo è un aspetto molto importante: in fondo gli Stati hanno interesse affinché tutti contribuiscano alla rinascita sociale del Paese e al consolidamento delle istituzioni dopo un regime totalitario; ma tutto questo si deve misurare anche con i problemi economici di ogni Stato ingigantiti dalla globalizzazione.

Certamente le confessioni religiose sono inserite nella vita sociale. Ma il fenomeno della secolarizzazione e della laicizzazione aumenta praticamente in tutti gli Stati, dove più e dove meno, dove più rapidamente e dove con difficoltà. È assicurata la libertà religiosa e, senza dubbio, il regime di libertà religiosa si inserisce positivamente nel processo di democratizzazione e per la stabilità interna degli Stati. Ma



se ricordiamo il tentativo di una sistematica educazione atea messo in piedi dai regimi marxisti-leninisti, senza risparmio di mezzi, che qualche conseguenza ha prodotto nelle coscienze di coloro che allora erano giovani, possiamo dire che la secolarizzazione, la laicizzazione e le conseguenze dell'educazione atea formano una miscela contraria al fenomeno religioso. Perché tutto questo? Ci chiediamo perché, soprattutto se consideriamo che la rivendicazione della libertà religiosa ha funzionato come rivendicazione generale della libertà di pensiero durante il regime comunista e contro il regime comunista? In occidente il fenomeno della secolarizzazione avanza rapidamente, ha una sua storia e una sua tradizione culturale e la religione cristiana e le Chiese non hanno giocato quel ruolo che invece queste hanno svolto nell'Europa centro-orientale dove tutti, credenti e non credenti, si sentivano tutelati dalle Chiese, vere forze di opposizione al regime. Non vorrei esprimermi in modo semplicistico ma viene fatto di pensare che, caduti i regimi comunisti, la secolarizzazione intesa come affrancazione del sociale dal religioso abbia ripreso anche là il suo cammino quasi favorita dallo *status libertatis*.

V'è un problema che riguarda praticamente tutti gli Stati, vale a dire l'ingresso sulla scena sociale delle c. d. nuove religioni, di alcune c. d. sette o organizzazioni che si autodefiniscono Chiese o comunità con carattere religioso. Bisogna osservare che questa nuova realtà può rappresentare una difficoltà soprattutto per la Chiesa cattolica e per le Chiese protestanti che nei confronti dei regimi comunisti e ora nel processo di democratizzazione hanno rivendicato e rivendicano comunque l'uguale libertà per tutti. La questione va considerata non dal punto di vista teorico e strettamente confessionale ma soprattutto sociale e politico. Si tratta di un fenomeno nuovo che sfugge alla logica tradizionale degli accordi e dei rapporti istituzionali e che si manifesta anche con pratiche religiose e con comportamenti anomali, comunque non tradizionali. Queste nuove religioni godono spesso del sostegno di fondazioni, istituzioni e organizzazioni degli Stati Uniti d'America e di alcuni Stati europei (Paesi Bassi, Stati scandinavi) e agiscono nella vita sociale dei diversi Paesi con disponibilità di notevoli mezzi finanziari. In linea generale gli Stati adottano una linea di difesa prudente, talvolta anche diffidente, che si manifesta soprattutto nelle procedure per il riconoscimento giuridico e quindi per la legittimità dell'attività. Le nuove religioni tendenzialmente sono considerate interlocutori in parte sconosciuti e quindi anche come potenziali fattori di destabilizzazione, estranee alla cultura e alla tradizione religiosa del Paese, in un sistema di democrazia ancora non consolidato e di pluralismo non molto



esperimentato.

3 - Il quadro giuridico

Tutto questo dovrebbe rappresentare il *background* del quadro giuridico che con difficoltà si sta costruendo, che non nasce mai improvvisamente perché c'è la storia, quella lontana e quella recente, anche recentissima, che in qualche modo lo impone e lo condiziona.

In breve, il quadro giuridico può essere articolato, semplificando, su tre livelli: le costituzioni, le leggi e gli accordi.

a) *Le norme costituzionali.*

A partire dal 1990 questi Stati di ritrovata piena indipendenza e sovranità si sono dotati di carte costituzionali, spesso con riferimenti espliciti agli *standard* internazionali, con il sostegno delle Organizzazioni internazionali. Il ruolo svolto dal Consiglio d'Europa, dall'OSCE, dall'Unione europea, dalla Commissione di Venezia e da altri organismi internazionali è stato quello di 'insegnare a scrivere' le costituzioni; la loro assistenza è stata determinante.

Prendiamo atto che le costituzioni, nelle quali è evidente l'impostazione garantista, contengono, come in tutte le costituzioni liberal-democratiche, alcune previsioni rilevanti, un catalogo di diritti e di libertà proprio dello Stato di diritto. In questo catalogo è ricompresa la libertà religiosa espressa con varie formulazioni ma corrispondenti sostanzialmente fra loro e corrispondenti anche agli standard internazionali, in particolare a quelli dell'Unione europea; con qualche perplessità che concerne taluni Stati. Le previsioni costituzionali riguardano in particolare la libertà di religione e di culto e la definizione o l'indicazione del rapporto fra le confessioni religiose e lo Stato.

La libertà di religione, di professione religiosa, di culto e di pratica religiosa, in forma individuale e collettiva è, in generale, bene affermata e sono previste le opportune garanzie. Sono le previsioni 'classiche' che ora, nel sistema democratico, possono essere lette senza quelle riserve che erano tipiche del regime comunista, che pur sanciva la libertà di religione; vale a dire le riserve relative all'interesse del partito e dello Stato.

Alcune costituzioni ora vigenti (bulgara, art. 37.2; estone, art. 40.3; lituana, art. 26.4; polacca, art. 53.5; slovacca, art. 24.4 e ceca, art. 16.4 della Carta dei diritti e delle libertà) indicano i limiti posti all'esercizio della libertà religiosa al fine di proteggere la sicurezza



nazionale, l'ordine pubblico, la salute e la morale pubblica, i diritti e le libertà degli altri cittadini. L'art. 15.3 della costituzione slovena indica come unico limite all'esercizio dei diritti e delle libertà i diritti delle altre persone e nei casi stabiliti dalla costituzione. Le norme costituzionali sanciscono che i limiti siano previsti dalla legge ma naturalmente, così come sono formulati, essi possono presentare sempre il rischio di limitazioni discrezionali, soprattutto se si tiene conto dell'incidenza dell'apparato amministrativo. Ovviamente, potrebbe risultare insufficiente un riferimento generale alla 'società democratica' (come si ha nella Carta ceca dei diritti fondamentali all'art. 16.4 e nella costituzione slovacca all'art. 24.4), come vuole la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU); e comunque tale riferimento potrebbe non rispondere ad un criterio uniforme.

Qual'è l'attitudine dichiarata degli Stati nei confronti delle confessioni e comunità religiose?

Alcuni Stati sanciscono nelle costituzioni, in termini abbastanza simili, il principio della separazione (Bulgaria, art. 13.2; Lettonia, art. 99; Slovacchia, art. 24.3; Slovenia, art. 7.1; Ungheria, art. 60.2). Altri sanciscono la non esistenza di una religione o di una Chiesa di Stato (Estonia, art. 40.2 e Lituania, art. 43.7). La costituzione polacca parla di "imparzialità" dello Stato (art. 25.2); quella rumena (art. 29.5), quella slovacca (art. 24.3) e la Carta ceca dei diritti e delle libertà (art. 16.2) sanciscono espressamente l'autonomia delle confessioni religiose per la loro organizzazione interna. Peraltro, sappiamo che l'affermazione della separazione in una carta costituzionale rappresenta senz'altro un principio-base dell'ordinamento, che però nell'attuazione pratica si manifesta in modo assai differenziato nei diversi Stati ai quali la storia, la rilevanza di una Chiesa e le esigenze della società moderna possono 'imporre' misure legislative che di per sé poco hanno a che fare con un concetto ottocentesco tradizionale della separazione fra Stato e Chiesa ritenuto superato.

E che dire di un altro principio, quello della laicità dello Stato, cui tutti gli ordinamenti, espressamente o implicitamente, si rifanno?

In generale va però rilevato che è difficile individuare contenuti sufficientemente precisi delle disposizioni costituzionali ora ricordate sotto il profilo normativo e interpretativo, anche per mancanza di un'adeguata elaborazione dottrinale che generalmente (forse con l'eccezione della Polonia e dell'Ungheria) stenta a consolidarsi; utili contributi possono venire da pronunce delle Corti costituzionali.

Due costituzioni (quella bulgara (art. 13.3) e quella lituana (art. 43.1) hanno espliciti riferimenti ad una o più confessioni c. d.



tradizionali, pur avendo affermato o il principio di separazione o la non esistenza della religione di Stato.

b) La legislazione ordinaria

I legislatori hanno inteso muoversi nel quadro costituzionale. Per quanto concerne le complesse questioni dei riconoscimenti, registrazioni e relativi regimi giuridici delle confessioni religiose, e più in generale della libertà religiosa come diritto individuale e diritto collettivo, la situazione giuridica è abbastanza differenziata e prendiamo atto che esse sono regolate con procedure diverse nei vari Stati e in molti di essi con leggi particolari. Sono questioni importantissime dal punto di vista dell'effettivo esercizio del diritto di libertà e della collocazione delle confessioni nell'ordinamento giuridico e sociale democratico.

Esistono leggi specifiche in Bulgaria (2002), in Estonia (1993), in Lettonia (1995), in Lituania (1995), in Polonia (1989), nella Repubblica Ceca (2002), in Slovacchia (1991, con successivi emendamenti, e 1992), in Slovenia (2007) e in Ungheria (1990). In Romania solo recentemente (2006) è stato possibile emanare una nuova legge sui culti soprattutto a causa dello statuto di "Chiesa nazionale" rivendicato dalla Chiesa ortodossa rumena.

Che cosa dire di questi sistemi normativi che regolamentano un fenomeno specifico ma che intende muoversi in un quadro giuridico generale ispirato ai principi di libertà e di uguaglianza? Le leggi, nell'intento - almeno dichiarato - di voler dare attuazione alle norme costituzionali poste a garanzia della libertà religiosa individuale e collettiva, e nel rispetto del pluralismo sociale e culturale riconosciuto, sanciscono la parità giuridica di tutte le confessioni religiose e pongono il divieto di forme di discriminazione. Inoltre, esse regolamentano le procedure per la registrazione ed il riconoscimento della personalità giuridica delle istituzioni, definiscono il quadro giuridico per l'attività dei ministri di culto, per l'autonomia organizzativa delle confessioni, per l'effettivo esercizio della libertà di pratica religiosa, per l'insegnamento delle dottrine religiose. Di regola i riconoscimenti sono accordati con spirito liberale. Vi sono però casi in cui le norme della legge che regolamentano il regime giuridico delle confessioni suscitano dubbi circa la loro conformità con i principi enunciati nelle costituzioni perché le procedure per il riconoscimento e la registrazione in più casi si presentano piuttosto pesanti e complesse, con evidente carattere 'giurisdizionalista' anche per quanto concerne la richiesta di un numero minimo di aderenti al fini della registrazione. Si può evidenziare un possibile contrasto fra la dichiarata volontà dello Stato di garantire in



tutti i modi l'esercizio della libertà religiosa e la tendenza a non rinunciare a forme di controllo mirate a tutelare gli interessi dello Stato e fornire la certezza che le Chiese e comunità religiose si collochino nell'ordinamento giuridico 'democratico'. Va anche rilevato il carattere restrittivo di talune leggi che dipende anche dalla tradizione comunista che fa mantenere un potere ricognitivo da parte dello Stato o da contesti sociali e religiosi particolari.

La questione del sostegno finanziario da parte dello Stato alle Chiese e comunità religiose è collegata con la procedura della registrazione e con la stipulazione di Accordi con le confessioni religiose. La questione era risultata assai rilevante e fortemente condizionante durante il regime comunista, anche per la pratica impossibilità di far giungere finanziamenti dall'estero. Ora la questione non si pone negli stessi termini negli ordinamenti democratici che prevedono forme diverse di sostegno finanziario alle confessioni religiose: stipendi ai ministri di culto, finanziamenti alle istituzioni e alle scuole, contributi per attività di carattere sociale e per la tutela dei beni culturali, assegnazioni da parte dei contribuenti, esenzioni fiscali più o meno ampie. Tutte queste forme di finanziamento, considerate cumulativamente o in alternativa, sembrano essere concepiti in funzione del contributo che le confessioni religiose danno per il bene del Paese; in altre parole, gli ordinamenti democratici sembrano riconoscere la legittima presenza sociale delle comunità religiose. In molti Stati rimane aperta, talora anche in modo conflittuale, la questione della restituzione dei beni (edifici e terreni) confiscati alle Chiese e alle comunità religiose nel periodo comunista. Non sempre è stato ed è facile trovare una soluzione, considerato anche l'uso di utilità sociale che di molti di essi è stato fatto dai governi precedenti; ciò che comporta la questione di possibili indennizzi o permutate. Va sottolineata comunque la diversità di situazioni che porta a normative diverse, anche come eredità del passato.

Bisogna tener conto della questione dei vecchi apparati amministrativi che sopravvivono ancora. In taluni Stati si incontrano difficoltà nel rinnovarli e ci sono resistenze che spiegano perché molti requisiti, molte condizioni, molte clausole sono previsti nelle leggi che regolano la registrazione. L'apparato burocratico non è stato ancora completamente rinnovato, né sarebbe stato possibile e tanto meno si potrebbe eliminare in pochi anni un'attitudine mentale, soprattutto quando con il regime comunista l'apparato amministrativo ha rappresentato uno strumento fondamentale nelle mani del partito e dello Stato per la lotta contro la religione; anche se oggi tutti i



funzionari pubblici fanno professione di fede democratica. Questa situazione è ricorrente in vari Stati. Molte leggi sulla registrazione giuridica delle Chiese risentono di questo pesante condizionamento; talvolta l'apparato burocratico si porta dietro, anche inconsciamente, una mentalità di ostilità nei confronti delle confessioni religiose, di esigenza di controllo, diciamo pure di giurisdizionalismo. Questo fa vedere, in molti casi, un atteggiamento di contrarietà e di diffidenza nei confronti delle confessioni religiose, che si manifesta, per esempio, nel problema del riconoscimento giuridico; ma si lamentano anche gravi fenomeni di corruzione (come in Bulgaria).

In questo contesto si può porre nella prassi della Pubblica Amministrazione in modo particolare l'interrogativo: che cos'è una confessione religiosa e che cosa la distingue da una semplice associazione con finalità spirituali o religiose. Nella dottrina italiana se ne discute da oltre 50 anni. Ma in taluni contesti normativi scrivere clausole che cercano di distinguere tra confessione religiosa e semplice aggregazione religiosa e di definire che cos'è una comunità religiosa con tutti i relativi requisiti per la registrazione è un fatto che può causare un atteggiamento tendenzialmente limitativo della libertà religiosa.

c) *Gli Accordi*

Quanto agli Accordi fra gli Stati e le confessioni religiose, bisogna dire che ne sono stati stipulati molti in vari Stati sulla base di principi presenti negli ordinamenti giuridici che danno vita, in pratica, ad un sistema di coordinazione o di collaborazione o ad un più generale sistema di bilateralità; come pure, in vari Stati si è dato vita a forme permanenti di collaborazione anche con la costituzione di organismi di consultazione composti da autorità governative e da rappresentanti delle comunità religiose. In questo quadro la politica dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso della Chiesa cattolica può giocare e, a quanto mi risulta, gioca un ruolo decisivo, quasi trainante, per l'affermazione della piena libertà religiosa per tutti.

Gli Accordi più rilevanti evidentemente sono quelli stipulati dagli Stati ex-comunisti con la Santa Sede, rilevanti non soltanto dal punto di vista giuridico ma anche politico. Se si eccettua la Repubblica ceca, della quale si dirà più avanti, la Bulgaria e la Romania, tutti gli altri Stati hanno stipulato Accordi, talora fortemente voluti, come dagli Stati baltici, e ritenuti strumenti più flessibili dei concordati; la Polonia è l'unico Stato ad aver concluso un concordato. Le previsioni contenute negli Accordi generalmente non suonano come privilegi e sono privi della tradizionale logica 'concordataria', ma sono articolate per



collocare il fenomeno religioso istituzionale nel quadro giuridico vigente.

Ma in proposito, bisogna esprimere l'auspicio che il sistema diffuso di collaborazione fra le Chiese e le comunità religiose, da una parte, e lo Stato dall'altra, sia correttamente inteso e non costituisca un condizionamento in presenza della instabilità politica che si registra in molti Stati.

4 - Conclusioni

Al termine di considerazioni di carattere generale e prima di entrare in illustrazioni più dettagliate delle situazioni dei singoli Paesi, con i necessari riferimenti anche al periodo della dominazione comunista per comprendere meglio i problemi giuridici e sociali ancora esistenti, lasciando il dovuto spazio agli approfondimenti degli studiosi, credo che si possa prendere atto del contributo che un pacifico rapporto fra Stati e Chiese e comunità religiose può dare alla stabilità interna e al consolidamento delle istituzioni democratiche. Ma credo che vada posto anche un interrogativo che coinvolge gli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati che stiamo esaminando: qual'è il significato di termini come 'separazione', 'laicità', 'neutralità' dello Stato presenti nelle enunciazioni di principio delle varie legislazioni?

Mi pare di poter affermare:

1. che certamente gli ordinamenti giuridici delle nuove democrazie si sono riferiti, quasi come un dovere politico, a termini ampiamente e a lungo elaborati a partire dal sec. XIX negli Stati europei occidentali, come separazione e neutralità dello Stato, ritenuti modelli validi anche nell'epoca contemporanea in una regione dell'Europa nella quale mai in passato si erano affermati;

2. che gli Stati pongono a base della legislazione che concerne le Chiese e le comunità religiose il principio di una assoluta parità giuridica la quale, se è vero che costituisce una condizione favorevole al radicamento del pluralismo ideologico e religioso, può d'altra parte provocare situazioni anomale, di vario genere, soprattutto negli Stati in cui, nella realtà, è dominante una confessione, anche senza che questa voglia esigere particolari privilegi, ovvero in pratica risulti privilegiata;

3. che tutti gli Stati hanno dimostrato la disponibilità a dialogare con le confessioni religiose, dando l'impressione di volersi spingere più avanti di quanto avvenga in alcuni Stati dell'occidente e



dando vita pacificamente ad un sistema generalizzato di cooperazione, di coordinazione e di bilateralità, con modalità diverse, nonostante le affermazioni di principio circa la separazione, la laicità e la neutralità dello Stato;

4. che gli ordinamenti degli Stati dell'Europa centro-orientale mostrano un'attitudine di novità nei confronti di certi vincoli ancora esistenti in alcuni ordinamenti dell'Europa occidentale; in ciò desiderosi di 'reinserire' le Chiese e le comunità religiose a pieno titolo nei processi sociali di sviluppo dopo l'emarginazione praticata dal comunismo e mostrandosi anche aperti al futuro con una concezione nuova del rapporto Stato-religione;

5. che gli ordinamenti giuridici degli Stati dell'Europa centro-orientale evidenziano comunque profonde diversità che caratterizzano le società che intendono regolamentare e che sarebbe un grave errore considerare omogenea questa vasta regione europea, così come lo sarebbe stato ieri quando tali società erano governate dai sistemi marxisti-leninisti e, prima ancora, quando tutte le correnti di pensiero della storia moderna hanno attraversato le regioni del continente europeo plasmandone i diversi caratteri.

Bulgaria

È stato sempre molto stretto il legame che ha unito la Bulgaria all'Unione Sovietica durante il regime comunista. Con l'eliminazione fisica di migliaia di esponenti dei partiti d'opposizione sulla base di sentenze pronunciate da tribunali rivoluzionari, il partito comunista riuscì a controllare la situazione e con il referendum del settembre 1946 fu proclamata la repubblica; divenne presidente Georghi Dimitrov, già segretario generale del Comintern, che era rientrato dall'URSS dove aveva ricevuto anche la cittadinanza. Pochi mesi dopo, nel 1947 entrò in vigore la costituzione, ispirata molto al modello sovietico e i legami con la patria del socialismo divennero sempre più stretti, facendo della Bulgaria un alleato suddito fra i più affidabili; ciò che portò anche vantaggi economici nel periodo in cui la Bulgaria, dopo la destalinizzazione, avviò riforme economiche.

Nel Paese è stata sempre ampiamente maggioritaria la religione cristiana ortodossa che a partire dal IX secolo, data della conversione di Boris I al cristianesimo ortodosso, ha costituito un elemento fondamentale per l'identità nazionale soprattutto durante le incursioni mongole e la dominazione turca.

Le relazioni della Bulgaria con gli Stati dell'area balcanica e della



regione europea sud-orientale sono stati sempre molto conflittuali; è da ricordare in epoca moderna il sogno di una grande Bulgaria, a lungo accarezzato, e poi sconfitto nel 1913.

Il patriarcato ortodosso bulgaro, che non era più esistito fin dal 1393, fu restaurato nel 1953 ma posto alla dipendenze del patriarcato di Mosca. Questo facilitò certamente l'instaurazione di 'buoni' rapporti di collaborazione fra la Chiesa ortodossa e il regime marxista-leninista; in pratica, una completa sottomissione della Chiesa allo Stato che ad essa non faceva mancare anche il sostegno finanziario per i salari al clero e per il restauro dei beni di interesse storico e artistico.

Nel 1948 cominciò una violenta campagna contro la Chiesa cattolica. La Santa Sede, che pur era intervenuta con aiuti consistenti per la popolazione che versava in gravi difficoltà a causa delle vicende belliche, veniva descritta come una grande società per azioni proprietaria di immense ricchezze, banche, terreni, immobili; nello stesso tempo essa era accusata di fomentare una guerra contro l'Unione Sovietica. Questo costituì la premessa per la rottura dei rapporti diplomatici con la Santa Sede, per la persecuzione contro gli ecclesiastici cattolici considerati spie, fino a giungere nel 1952 alla fucilazione del vescovo di Nicopoli mons. Bossilkov e alla condanna a pesanti pene detentive di vescovi e religiosi.

La costituzione del 1947 all'art. 78 prevedeva la garanzia per la libertà di coscienza (ovviamente nell'interpretazione marxista-leninista), la separazione fra Stato e Chiesa, la regolamentazione per legge dell'organizzazione e dell'attività delle confessioni religiose e la proibizione di comportamenti mirati a porre la religione a servizio di movimenti politici.

La legge sui culti del 1949 costituì il quadro normativo per limitare al massimo la pratica religiosa e porre pesanti condizioni per il riconoscimento che solo avrebbe legalizzato l'esistenza e l'attività di una comunità religiosa. Solo la Chiesa ortodossa bulgara ottenne un pieno riconoscimento, come *"il culto tradizionale del popolo bulgaro legata alla sua storia"* e si affermava che essa poteva essere *"in quanto tale, per la forma, il contenuto e lo spirito una Chiesa popolare e democratica"* (art. 3 della legge). Questa norma sanciva la collocazione della Chiesa cristiana ortodossa nel sistema politico comunista. Peraltro, in pubblicazioni ufficiali il regime enfatizzava il fatto che la maggioranza dei bulgari si erano liberati dai pregiudizi religiosi; questo solo in parte rispondeva a verità dato che la vera maggioranza dei bulgari cercava di far convivere il radicato sentimento religioso e l'appartenenza confessionale ortodossa con le dottrine del partito.



Per le comunità cattoliche, che allora contavano circa 70.000 fedeli, la situazione era giuridicamente più difficile in quanto la legge poneva il divieto del riconoscimento per i culti e le istituzioni che avessero la loro sede all'estero, disponendo la chiusura per quelle istituzioni al momento esistenti e il passaggio dei loro beni allo Stato; così avvenne per i due seminari, per le scuole e per le strutture di assistenza sociale. L'esistenza delle 3 circoscrizioni ecclesiastiche cattoliche e di alcuni pochi istituti fu tollerata *in facto*, ma in condizioni misere.

Così le trovò mons. Casaroli quando nel 1976 compì una visita in Bulgaria, su invito del Ministro degli esteri Mladenov che il prelado vaticano aveva avuto modo di conoscere durante i lavori della Conferenza di Helsinki. Nell'anno precedente, a seguito della visita del Presidente bulgaro Živkov, era stato possibile fare due nomine vescovili. Ma la situazione della Chiesa cattolica rimaneva molto precaria, anche perché sui cattolici bulgari gravava sempre l'accusa di mancanza di lealtà verso lo Stato socialista e perché il riconoscimento giuridico incontrava la forte opposizione della gerarchia della Chiesa ortodossa. Mons. Casaroli incontrò dure resistenze alla possibilità di dialogo e di buoni rapporti, mentre grande fu la considerazione dimostrata alla Santa Sede vista come una influente istituzione politica a livello internazionale.

Nel 1984 aveva preso avvio una forte politica di 'bulgarizzazione', vale a dire una politica di slavizzazione, di assimilazione e di espulsione nei confronti della minoranza turca (si parla di 300.000 turchi che ripararono nella zona nord di Cipro).

Ora la Bulgaria è uno Stato governato da un sistema democratico instaurato nel 1991 con le prime elezioni libere. Secondo i dati del censimento del 2001, ha una popolazione di circa 8 milioni di abitanti. Circa 7.000.000 bulgari si dichiarano cristiani ortodossi, circa 1 milione sono musulmani di origine turca e i protestanti circa 43.000. Sono presenti altre piccole comunità, fra cui ebrei e armeni-gregoriani. È in crescita la presenza di sette che suscitano inquietudine nell'opinione pubblica. La Chiesa cattolica conta circa 70.000 fedeli e, dopo la dura persecuzione, nel 1990 ha conseguito il riconoscimento giuridico; è organizzata in tre circoscrizioni ecclesiastiche.

La costituzione democratica è del 12 luglio 1991 e in due articoli sono fissati i principi che definiscono la posizione delle comunità religiose di fronte allo Stato e le garanzie di libertà religiosa.

Art. 13: "1. La pratica di ogni religione è libera.

2. Le istituzioni religiose sono separate dallo Stato.



3. *Il Cristianesimo orientale ortodosso è considerato la religione tradizionale nella Repubblica di Bulgaria.*

4. *Le istituzioni e le comunità religiose come pure le convinzioni religiose non possono essere utilizzate a fini politici”.*

Art. 37: *“1. La libertà di coscienza, la libertà di pensiero, la scelta della religione o di convinzioni religiose o atee sono inviolabili. Lo Stato contribuisce al mantenimento della tolleranza e del reciproco rispetto fra coloro che professano religioni diverse, fra i credenti e i non credenti.*

2. La libertà di coscienza e dei culti non può essere diretta contro la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la salute pubblica e la morale o contro i diritti e le libertà degli altri credenti”.

I punti più significativi contenuti nelle norme ora ricordate sembrano i seguenti:

- principio della separazione,
- ruolo costituzionalmente rilevante della religione ortodossa,
- divieto di strumentalizzazione delle convinzioni religiose a fini politici (la norma in sostanza proibisce la costituzione di partiti su base etnica e sembra rivolta a negare legittimità al partito della minoranza turca musulmana; è una previsione che sembra ripetere quanto sancito dall’art. 78 della costituzione comunista),
- previsione di limiti all’esercizio della libertà religiosa.

All’art. 6 della costituzione è sancito il principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge con l’esplicito riferimento al fattore religioso.

Tra i principi fondamentali la costituzione all’art. 5.4 sancisce che *“gli accordi internazionali ratificati secondo la procedura costituzionale, promulgati ed entrati in vigore per la Bulgaria, fanno parte del diritto interno dello Stato. Essi hanno la prevalenza sulle norme della legislazione interna che sono in contraddizione con esse”.* In tema di libertà religiosa, così come è strutturata, la norma costituisce una forte garanzia perché è in grado di limitare la sovranità legislativa dello Stato.

Il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore una legge contro ogni forma di discriminazione; è un testo che può garantire in modo più effettivo la minoranza turca. Tuttavia, è da tenere presente la norma costituzionale (art. 11.4) che vieta l’organizzazione di partiti politici su base etnica o religiosa.

Una legge organica sulla libertà religiosa è del 20 dicembre 2002 che ha abrogato la legge del 1949, che fu un utilissimo strumento a disposizione del partito comunista. È un testo ampio (42 articoli con l’aggiunta di alcune norme finali e transitorie) che risulta abbastanza dettagliato soprattutto per quanto concerne le procedure di



registrazione e le formalità per i controlli. Le questioni più rilevanti disciplinate sono le seguenti:

1. i contenuti del diritto di libertà religiosa e le modalità per l'esercizio del diritto (artt. 5-6);
2. il principio della separazione (art. 4.1) già sancito nella costituzione;
3. la libertà di organizzazione interna delle confessioni religiose (art. 4.2);
4. i limiti all'esercizio della libertà religiosa (artt. 7.1 e 9);
5. il divieto di strumentalizzare la religione e le istituzioni confessionali a fini politici (art. 7.2);
6. la posizione giuridica della Chiesa ortodossa bulgara (art. 11);
7. il riconoscimento giuridico della comunità religiose e le procedure di registrazione (art. 15 s.);
8. il diritto di proprietà e la previsione di restituzione dei beni confiscati (art. 24 s.);
9. la previsione di finanziamenti da parte dello Stato (art. 30);
10. il riconoscimento della facoltà delle confessioni religiose di esercitare attività di carattere sociale (art. 32 s.);
11. le funzioni dell'organo statale competente per gli affari dei culti (art. 36 s.).

Riflettendo sull'intero quadro normativo si può affermare che, considerato il riconoscimento del ruolo storico e culturale della Chiesa ortodossa, il formale riconoscimento ad essa riservato nella costituzione e la particolare posizione giuridica della stessa Chiesa come prevista nella legge del 2002, risponde a una logica l'assenza di qualsiasi riferimento ad una neutralità e alla laicità dello Stato. Anche se non espressamente dichiarato, vige in pratica una forma di confessionalità dello Stato bulgaro. Di conseguenza, la dichiarazione di separazione enunciata nella costituzione e nella legge non sembra avere molta incidenza; sembra, infatti, avere un significato soltanto per le comunità religiose diverse dalla ortodossa le quali, come recita l'art. 4.1 della legge sulla libertà religiosa, sono libere e uguali nei diritti. Ma questa norma non è facilmente conciliabile con le previsioni di cui all'art. 3.1 cost. e all'art. 11 della legge; in quest'ultima previsione, al par. 1, che ha un carattere confessionale, si fa esplicito riferimento all'organizzazione interna della Chiesa ortodossa bulgara, cioè al Patriarca, al patriarcato e al Santo Sinodo; e al par. 3 è previsto che il suo ordinamento sia disciplinato da norme stabilite autonomamente dalla Chiesa ma anche dalle leggi.

Lo Stato bulgaro, che intrattiene relazioni diplomatiche con la



Santa Sede, è l'unico a non prevedere Accordi con le confessioni religiose; anche se la legge sulla libertà religiosa sembra offrire, oltre che alla Chiesa ortodossa il cui ruolo è formalmente riconosciuto, possibilità di contatti e di intese fra il potere politico e le comunità religiose.

Estonia

È il più piccolo, come estensione, dei tre Stati che si affacciano sul mar Baltico; è posto in una posizione strategica che le ha procurato sovente invasioni e lunghe dominazioni di russi, di tedeschi, di svedesi e di danesi. La Russia dominò gli estoni nel XVI secolo ma nel secolo successivo fu la Svezia ad estendere sulla terra estone la sua autorità, realizzando anche importanti riforme sociali e stabilendo un regime abbastanza liberale. La maggioranza degli estoni erano divenuti cristiani nel secolo XI, poi, con gli svedesi il luteranesimo conquistò l'Estonia ma lasciò intatta la situazione etnica. Nel 1721 l'Estonia passò di nuovo sotto il dominio russo, di segno sociale diverso da quello degli svedesi; questo favorì l'affermarsi della Chiesa ortodossa russa. Fu un dominio che gli estoni non accettarono mai. Fra il 1917 e il 1939 l'Estonia, pur in una situazione di instabilità politica, fu uno Stato indipendente, finché venne l'occupazione militare sovietica e la forzata adesione all'Unione Sovietica come una delle 15 Repubbliche dell'Unione. Anche in Estonia il regime marxista-leninista fu particolarmente rigido perché sotto il diretto controllo degli organi ideologici del partito comunista sovietico la persecuzione contro la religione, che fosse quella cattolica o quella luterana, fu assai dura.

Dal punto di vista del rapporto Stato estone-Chiese bisogna ricordare che, mentre la costituzione del 1920 e la legge sulle società religiose del 1925 enunciavano un rigido principio di separazione e il regime di assoluta uguaglianza di tutte le confessioni religiose, successivamente, nel 1934 fu adottata una nuova legge sulle Chiese che introdusse un trattamento giuridico differenziato per le varie Chiese e comunità religiose, ma sottoponendo le più importanti Chiese allo stretto controllo dello Stato. La costituzione emanata nel 1938 stabilì che i capi delle principali Chiese erano *ex lege* membri della Camera Alta del parlamento.

Dal 1988 ebbe inizio il graduale distacco dall'URSS e la riconquista della piena sovranità, sancita nella costituzione del 28 giugno 1992. La riconquistata indipendenza ha lasciato un'eredità di profondo risentimento nei confronti dei russi 'occupanti'; soprattutto



nei confronti della popolazione russofona (più del 30% dell'intera popolazione) composta dai militari dell'Armata rossa di stanza nel territorio estone e dalle loro famiglie. Alla caduta del regime comunista la reazione degli estoni contro questa consistente minoranza fu molto forte tanto da richiedere gli interventi dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali della CSCE soprattutto per le questioni concernenti la concessione della cittadinanza estone.

L'Estonia ha una popolazione di circa 1.500.000 abitanti, comprese le minoranze russa, ucraina e bielorusa.

La stragrande maggioranza degli estoni (oltre 1.000.000) appartiene alla Chiesa luterana; i cattolici sono circa 5.000 soprattutto di origine polacca e lituana. Oltre che alla Chiesa ortodossa estone, il governo ha conferito il riconoscimento ai Battisti, ai Metodisti, agli Avventisti, ai Vecchi credenti, ai Pentecostali, agli Ebrei, ai Mormoni, agli islamici e ad altri piccoli gruppi.

Del Consiglio delle Chiese di Estonia, finanziato dallo Stato, non fa parte la Chiesa ortodossa russa che ha la cura pastorale della comunità russofona e che non ha buoni rapporti con il governo. Bisogna ricordare che con l'occupazione sovietica il clero ortodosso fu costretto a porsi alle dipendenze del Patriarcato di Mosca; nel 1992 il Sinodo della Chiesa ortodossa russa ha deciso di conferire alla Chiesa ortodossa estone, dipendente dal Patriarcato di Costantinopoli, l'autonomia per le questioni economiche, amministrative e formative. Il 27 novembre 1998 si è avuto un incontro fra i rappresentanti dei Patriarcati di Mosca e di Costantinopoli per superare i dissidi e avviare una collaborazione pastorale.

La costituzione che regge l'ordinamento giuridico estone in un'unica norma dispone sulla libertà religiosa:

Art. 40: "1. *Ciascuno ha diritto alla libertà di coscienza, di religione e di pensiero.*

2. *Ciascuno può liberamente appartenere a una Chiesa o a una associazione religiosa. Non esiste una Chiesa di Stato.*

3. *Ciascuno ha la libertà di praticare la propria religione individualmente o in comunità con altri, in pubblico o in privato, purché non offenda l'ordine pubblico, la sanità o la morale".*

Si deve rilevare che, pur essendo la popolazione e forte maggioranza luterana, la costituzione non accorda alcuno *status* giuridico particolare o privilegiato alla confessione luterana. La libertà di religione è garantita in modo soddisfacente. Certamente rimane aperto il problema del rapporto fra estoni (siano luterani, cattolici, battisti, avventisti, ebrei o altri) e russofoni riuniti intorno alla Chiesa



ortodossa russa che conserva ancora una certa influenza. Soltanto quando il dissidio avrà trovato la sua composizione si potrà dire che in Estonia la libertà religiosa è fattore di effettivo contributo alla stabilità interna.

Anche la costituzione estone prevede il particolare vigore dei principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti e la prevalenza delle norme dei trattati ratificati in caso di conflitto con le norme di diritto interno (artt. 3.1 e 123.2).

È del 12 febbraio 2002 la legge sulle Chiese e le Congregazioni religiose che distingue due categorie di organizzazioni religiose: le associazioni e le società. Le prime comprendono le Chiese, i monasteri, le congregazioni e le associazioni di congregazioni che sono persone giuridiche. Le seconde sono regolate soprattutto dalla legge sulle associazioni non-profit. La legge (artt. 8-10), in modo più dettagliato di quanto faccia la costituzione, fissa le garanzie per la libertà religiosa delle persone.

La stipulazione di Accordi di cooperazione tra Stato e confessioni religiose è possibile, in quanto essa risponda all'esigenza di soddisfare loro esigenze particolari, sempre nel rispetto del principio di uguaglianza di trattamento e del principio di non discriminazione.

È di particolare rilevanza, circa la forma e circa i contenuti, l'Accordo perfezionato il 15 febbraio 1999 fra il governo estone e la Santa Sede; è un Accordo che ha avuto la forma di uno scambio di Nota verbale che, secondo la corrente dottrina giuridica estone, assume lo stesso valore dei trattati ratificati e lo stesso rango nella gerarchia delle fonti. Circa i contenuti, dobbiamo dire che, pur in termini molto asciutti, la Nota verbale scambiata riguarda tutti gli aspetti del rapporto fra un moderno Stato democratico e la Santa Sede che si muove nella logica delle intese piuttosto che in quella dei tradizionali concordati. In sostanza, sono confermate, sono esplicitate e sono applicate le garanzie contenute nella costituzione. A differenza delle Chiese ortodosse che pagano in qualche modo le conseguenze della russificazione, per la Chiesa cattolica la situazione si presenta abbastanza favorevole avendo ottenuto condizioni giuridiche delle quali certamente non godeva in precedenza. Non escluderei, comunque, che lo scambio di Nota verbale sia stato considerato in funzione dell'ingresso dell'Estonia nell'Unione europea.

Lettonia



È un altro Stato baltico, che all'inizio della seconda guerra mondiale fu incorporato nell'Unione Sovietica perdendo la sua indipendenza e sovranità.

Le invasioni, che hanno interessato il territorio lettone, hanno radicato diverse confessioni religiose: il cattolicesimo ad opera dei crociati tedeschi dal VII secolo in poi, maggioritario anche dopo l'epoca della Riforma; il luteranesimo, con l'influenza dei proprietari terrieri tedeschi; l'ortodossia, ad opera di preti russi nei secoli IX e X. Anche questo territorio, come quello estone, è stato oggetto di domini da parte di russi, tedeschi e svedesi.

Nel 1918, come conseguenza del nuovo assetto scaturito dalla prima guerra mondiale, fu fondato lo Stato lettone, costituendolo in Repubblica indipendente, affrancato dalla pesante dominazione russa, unificando tre province baltiche che si distinguevano per appartenenza confessionale e come risposta ad una sempre più diffusa coscienza nazionale. Ma va ricordato che l'indipendenza fu resa possibile anche dall'impegno preso da parte dei fondatori dello Stato di firmare un Accordo con la Santa Sede per garantire uno *status* giuridico dei cattolici che vivevano nel Paese.

Nel 1920 un'Assemblea Nazionale costituente prima adottò la dichiarazione di indipendenza che voleva significare il rigetto di ogni possibilità di unione sia con la Russia che con la Germania e poi uno Statuto provvisorio, con l'adozione di rigidi principi democratici. A questi atti seguì alla fine del 1922 l'entrata in vigore della costituzione definitiva. Il sistema politico che faticosamente si metteva in piedi risultò caratterizzato da un grande spirito di equilibrio che doveva animare la nuova democrazia. Nonostante i buoni propositi negli anni trenta l'instabilità politica portò al regime autoritario di Ulmanis, appoggiato dalla destra agraria. Nel giugno 1940 venne l'occupazione militare da parte dell'Unione Sovietica e dopo un mese (21 luglio 1940), soppressi i partiti politici, fu proclamata la Repubblica sovietica di Lettonia, Stato-membro dell'Unione.

Anche in Lettonia la legislazione federale sovietica, che imponeva forti limitazioni alla libertà religiosa e all'attività delle Chiese, a cominciare dai decreti di Lenin, stabilì un regime di persecuzione; in particolare va ricordata la persecuzione contro i metodisti.

Ora la Lettonia è uno Stato fondato su principi democratici, sanciti nella costituzione del 1922, che è rientrata in vigore, ma con emendamenti del 1998 e del 2002. La Lettonia ha una popolazione di circa 2.600.000 abitanti. Più della metà sono lettoni; ma circa il 40% è



composto dalle comunità ucraina, bielorusa, polacca, lituana e russa; al momento della caduta del regime comunista la comunità russa raggiungeva circa il 33% dell'intera popolazione. Questo rappresenta una permanente causa di conflittualità. Dal punto di vista dell'appartenenza confessionale, i cattolici di rito latino sono maggioranza (oltre 500.000), seguiti dai luterani (circa 350.000), dagli ortodossi, per la grande parte appartenenti alla comunità russofona (circa 250.000); seguono molti altri gruppi minori. Attualmente in Lettonia esistono circa 170 confessioni religiose.

Con una formula molto breve la costituzione sancisce la libertà religiosa:

Art. 99: *"Tutti hanno diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione. La Chiesa sarà separata dallo Stato"*.

Per quanto concerne il principio della separazione, in dottrina si fa notare che esso non comporta un isolamento della religione dalla società o la esclusione della Chiesa dalla vita sociale, in un Paese democratico, dato che la religione e le organizzazioni religiose sono uno degli elementi strutturali della società. Tuttavia, la separazione comporta la laicità delle istituzioni dello Stato.

Nell'ordinamento giuridico lettone si ha la legge sulle organizzazioni religiose emanata nel 1995 con emendamenti del 2002 che ha fornito contenuti alla scarna norma costituzionale. Sono rilevanti le seguenti previsioni:

1. viene confermato il principio della separazione; si precisa che le istituzioni statali sono laiche e che le organizzazioni religiose possono svolgere funzioni pubbliche soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 5.1);

2. è riconosciuto il diritto dei genitori o dei tutori di impartire l'educazione ai minori secondo le proprie convinzioni (art. 5.3);

3. è possibile l'insegnamento religioso in scuole pubbliche impartito dalle 5 maggiori confessioni (luterana, cattolica, ortodossa, vecchi credenti e battista) su richiesta di genitori o tutori (art. 6);

4. sono indicate le procedure per il riconoscimento e la registrazione delle confessioni (art. 7 seg.);

In varie altre leggi sono contenute le modalità riguardanti il finanziamento delle Chiese e le esenzioni fiscali.

La collaborazione e il dialogo sono praticate in Lettonia per assicurare un clima favorevole alla libera manifestazione delle convinzioni religiose dopo la repressione vissuta sotto il regime sovietico; a questo fine presso il Ministero della Giustizia esiste una Commissione consultiva alla quale prendono parte tutte le principali Chiese e



comunità religiose. In proposito va ricordato l'Accordo stipulato fra governo lettone e Santa Sede l'8 novembre 2000 sui rapporti fra Stato e Chiesa cattolica. Le clausole concordate, che definiscono lo *status* giuridico della Chiesa cattolica e la sua libertà e che sanciscono l'indipendenza e l'autonomia delle due Parti nei rispettivi ambiti di competenza, partono dal riconoscimento del "*positivo contributo offerto dalla Chiesa cattolica allo sviluppo religioso e morale, alla riabilitazione e alla reintegrazione sociale della repubblica di Lettonia*". Nel preambolo dell'Accordo si ha un riferimento al vecchio concordato del 1922. In particolare, l'Accordo del 2000, che copre quasi tutti gli interessi che normalmente la Santa Sede intende far valere bilateralmente, regola la personalità giuridica della Chiesa cattolica, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, le scuole cattoliche, il seminario maggiore di Riga e la facoltà di teologia all'Università di Lettonia, il patrimonio culturale e artistico, l'assistenza religiosa nelle istituzioni militari e nelle carceri; alla tutela del santuario di Aglona, parte integrante del patrimonio storico del Paese, cui è riconosciuto un carattere internazionale, sono dedicate particolari clausole.

Lituania

La Lituania è la più vasta e la più popolosa delle Repubbliche baltiche (circa 3.700.000 abitanti). È stata per lungo tempo legata al Regno di Polonia e conserva perciò, a differenza delle altre due Repubbliche baltiche, un'identità culturale fortemente impregnata di cattolicesimo.

La Lituania registra una particolarità che consiste nell'esistenza dell'*enclave* russa della provincia di Kaliningrad (già Königsberg, ex-Prussia orientale), con circa 400.000 abitanti, importante e strategico centro commerciale e portuale che consente alla Russia di affacciarsi su quella parte del mar Baltico non ghiacciata e di avere un ingresso all'interno dell'Unione europea.

La storia del cattolicesimo lituano si identifica per molta parte con quella del cattolicesimo polacco. Infatti, per oltre sei secoli le vicende dei polacchi e dei lituani si intrecciarono con la costituzione di un unico Stato e con i vescovadi lituani dipendenti da Gniezno o da Varsavia. Nel 1918 la Lituania fu costituita in Stato indipendente; un fatto che la Santa Sede mostrava di non approvare, forse perché più legata agli interessi polacchi. La situazione in qualche modo si normalizzò quando nel 1927 fu firmato un concordato tra lo Stato lituano indipendente e sovrano e la Santa Sede la quale, fino al 1940, data dell'occupazione sovietica del territorio lituano, ebbe modo di



consolidare la propria posizione nel Paese. La Santa Sede si oppose decisamente all'occupazione della Lituania da parte dei sovietici e alla sua incorporazione nell'Unione Sovietica e mantenne anzi formali relazioni diplomatiche con il governo lituano in esilio. Nel lungo periodo della dominazione sovietica la persecuzione anche in Lituania fu assai dura sconvolgendo tutta l'organizzazione ecclesiastica. Ma è generalmente riconosciuto che il cattolicesimo ha giocato un ruolo cruciale nella conservazione e nella difesa dell'identità nazionale lituana.

I lituani sono circa 3.000.000, è consistente la minoranza russa (circa 300.000).

I cattolici sono ampiamente maggioritari nel Paese (circa 3.200.000), seguiti dagli ortodossi russi (circa 180.000), dai protestanti luterani e riformati (circa 50.000) e da altre comunità religiose assai limitate per numero di aderenti.

Già nel febbraio 1990 una legge ha abrogato il decreto del 6 giugno 1948 con il quale il soviet supremo lituano aveva confiscato e nazionalizzato i luoghi di culto e gli edifici religiosi, ristabilendo la legittima proprietà delle istituzioni confessionali, rimettendo ad accordi a livello locale le modalità per le compensazioni o per le restituzioni. Il 12 giugno 1990 la Chiesa cattolica vedeva ristabilito il proprio *status* giuridico.

La costituzione ora vigente è stata approvata con referendum popolare il 25 ottobre 1992 e dedica quattro ampie e dettagliate norme alle garanzie della libertà religiosa e allo *status* delle Chiese.

Art. 26: "1. *La libertà di pensiero, coscienza e religione non può essere limitata.*

2. *Ognuno ha il diritto di scegliere una religione o fede e di manifestare la propria religione o fede, sia individualmente sia in forma associata, in pubblico o in privato, con il culto, la pratica e l'insegnamento.*

3. *Nessuno può costringere un'altra persona o essere soggetto a coercizione per adottare o professare una religione o fede.*

4. *La libertà della persona di professare e propagandare la propria religione o fede può essere limitata soltanto dalla legge e solo quando le restrizioni legali siano necessarie per proteggere la sicurezza sociale, l'ordine pubblico, la salute fisica o morale della persona o i diritti e le libertà fondamentali degli altri.*

5. *I genitori e i tutori hanno la libertà di assicurare l'educazione religiosa e morale dei loro figli in conformità alle proprie convinzioni".*



Art. 27. *“Le convinzioni di una persona, la religione o la fede professata non possono giustificare la commissione di un reato o la violazione della legge”.*

Art. 40.1: stabilisce il carattere laico degli istituti di istruzione statali e locali. A parere della Corte costituzionale il principio di laicità che concerne l'istruzione comporta che gli istituti di istruzione debbano essere tolleranti e disponibili nei confronti di tutte le religioni e delle persone che non professano alcuna religione. Nello stesso comma si stabilisce che *“a richiesta dei genitori, sono organizzate classi per l'istruzione religiosa”.*

Art. 43. *“1. Lo Stato riconosce le Chiese e le organizzazioni religiose tradizionali lituane, come pure le altre Chiese e organizzazioni religiose che dimostrino di avere una base nella società e i cui insegnamenti e riti non siano contrari alla morale o alla legge.*

2. Le Chiese e le organizzazioni religiose riconosciute dallo Stato godono dei diritti delle persone giuridiche.

3. Le Chiese e le organizzazioni religiose sono libere nell'insegnamento della loro fede, nello svolgimento dei riti e del loro credo e possono avere case di preghiera, istituzioni caritative e centri per la formazione dei ministri di culto della propria confessione.

4. Le Chiese e le organizzazioni religiose svolgono liberamente le proprie funzioni sulla base dei loro canoni e statuti.

5. Lo status delle Chiese e delle altre organizzazioni religiose operanti nello Stato è stabilito con un accordo o dalla legge.

6. Gli insegnamenti delle Chiese e delle altre organizzazioni religiose, le altre attività religiose e le case di preghiera non possono essere utilizzati per scopi contrari alla costituzione e alla legge.

7. In Lituania non vi è una religione di Stato”.

L'interpretazione che si dà a quest'ultimo comma è nel senso dell'affermazione del principio di separazione fra Stato e Chiesa e di neutralità dello Stato.

Sembra superfluo ogni commento a queste disposizioni costituzionali molto dettagliate e molto chiare. A parte i possibili rilievi già espressi circa i limiti previsti all'esercizio della libertà religiosa, in Lituania la situazione si presenta con una sua peculiarità che suscita perplessità. La peculiarità è data dal fatto che la costituzione e la successiva legge sulle comunità religiose emanata nel 1995 riconoscono le Chiese e confessioni tradizionali della Lituania che sono 9, tali in quanto parte del retaggio storico, spirituale e sociale lituano: la Chiesa cattolica, la Chiesa greco-cattolica, la Chiesa luterana e la Chiesa Riformata, la Chiesa ortodossa russa, i Vecchi credenti, la comunità



ebraica, la comunità musulmana sunnita e la comunità Karaita. È una elencazione 'chiusa' perché lo Stato non conferisce lo *status* di 'Chiesa tradizionale' ma lo riconosce a quelle comunità che hanno di fatto, dice la costituzione, "*una base nella società*", se fanno parte della tradizione storica della Lituania. Anche altre confessioni religiose possono essere riconosciute giuridicamente (non come tradizionali) a condizione che godano di una base nella società lituana e lo possono fare adempiendo ad una procedura molto aggravata. L'art. 6 della legge sulle comunità religiose prevede che altre confessioni possano essere formalmente riconosciute giuridicamente come tradizionali a condizione che siano trascorsi 25 anni dalla prima registrazione. Se la richiesta di riconoscimento viene rifiutata, devono trascorrere altri 10 anni per inoltrare una nuova richiesta. Risultano così penalizzate comunità religiose esistenti in Lituania da molti anni ma registrate soltanto nel 1990: è il caso degli avventisti della Chiesa battista e dei testimoni di Geova. Di fronte a questa previsione normativa qualche perplessità può essere sollevata, soprattutto in considerazione del fatto che essa deve confrontarsi con le normative degli Stati membri dell'Unione europea che in genere non contengono una simile limitazione.

La legge sulle comunità e sulle associazioni religiose del 1995 sembra mostrare molto i caratteri di un'attitudine giurisdizionalista dello Stato; peraltro, come è già stato osservato, lo Stato lituano non è l'unico. È emblematico che all'art. 4.1 della legge si definisca cosa sia una comunità religiosa affermando che si tratta di "*un gruppo di persone che aspirano a realizzare gli obiettivi della loro comune fede*". Lo Stato distingue tre tipi di comunità religiose: le comunità e le associazioni religiose tradizionali, le comunità e le associazioni religiose riconosciute dallo Stato e le comunità e le associazioni religiose con personalità giuridica ai sensi del diritto comune. La legge, evidentemente, riserva attenzioni alle Chiese tradizionali; per esempio, dal 2001 tutte le loro scuole possono ricevere finanziamenti dallo Stato come avviene per le scuole pubbliche.

Sono molto rilevanti gli Accordi conclusi fra Lituania e Santa Sede il 5 maggio 2000 perché, anche se non si tratta di concordati, tuttavia i tre Accordi vengono a costituire *in facto* un sistema concordatario. Il primo Accordo riguarda gli aspetti giuridici (indipendenza e autonomia dello Stato e della Chiesa nei rispettivi ambiti, riconoscimento dello *status* di persona giuridica alla Chiesa cattolica, libertà per ogni attività pastorale e caritativa, libertà nelle nomine, disciplina delle persone giuridiche ecclesiastiche, effetti civili al matrimonio canonico). Il secondo Accordo è sulla cooperazione



nell'educazione e nella cultura con ampi riconoscimenti alla libertà di insegnamento a tutti i livelli e con la previsione di forme di collaborazione per la tutela del patrimonio storico e culturale della Chiesa; il terzo Accordo si riferisce alla cura pastorale nell'esercito.

Da un punto di vista formale, si può dire che le clausole contenute negli Accordi rientrino nelle previsioni delle norme costituzionali e delle norme della legge relativa alle comunità religiose e di esse siano concrete, dettagliate e ampie applicazioni. Da un punto di vista sostanziale non v'è dubbio che la Chiesa cattolica, seppur nel rispetto della concezione moderna del rapporto Stato-Chiesa, abbia visto ristabilirsi quella posizione di prestigio che nel passato, prima della dominazione sovietica, le era stata propria. La Conferenza episcopale lituana si dichiara soddisfatta della situazione.

Polonia

Quasi non fossero bastati nove secoli, dal battesimo del re Mieszko I con il suo popolo, a testimoniare quanto il fenomeno religioso cattolico costituisca parte integrante e determinante, non esclusiva, della storia civile e politica della Polonia, i decenni che hanno visto il dominio comunista hanno evidenziato ancor più l'unione profonda fra cattolicesimo e nazione polacca e la strettissima connessione esistente tra i vari elementi della vita della società polacca: religione, politica, cultura, economia. È necessario conoscere bene la storia di questo Paese e del suo popolo per comprendere le vicende della presenza della Chiesa cattolica nel regime comunista polacco. Il cattolicesimo ha rappresentato sempre l'elemento fondamentale dell'identità nazionale, soprattutto se si tiene conto che la storia del popolo polacco è intessuta di spartizioni del territorio da parte delle Potenze europee con i confini del Paese in perpetuo movimento, fino a perdere anche l'unità politica, come nel XVIII secolo.

Va ricordata la situazione politico-istituzionale pre-bellica; ci riferiamo allo Stato polacco dal 1918 al 1939, con la peculiare rilevanza della costituzione del 1921 e del concordato stipulato con la Santa Sede nel 1925: strumenti che, combinati, avevano stabilito una posizione ufficiale e dominante della Chiesa cattolica nell'istituzione politica: una solida confessionalità dello Stato. Il concordato, la cui necessità era stata sostenuta già nell'abile azione diplomatica svolta dal Nunzio apostolico mons. Achille Ratti (futuro Papa Pio XI), aveva rappresentato pure un segno della riconoscenza dei dirigenti dello Stato polacco verso la Chiesa cattolica per il sostegno prestato durante la guerra del 1921



contro la Russia per la conquista di territori dell'Ucraina e della Bielorussia: una guerra che la Chiesa aveva visto con prospettive 'missionarie' di conquista di milioni di anime dell'ortodossia. La contrapposizione fra Russia ortodossa e Polonia cattolica, come pure fra popolo russo e popolo polacco, è stata sempre molto forte; così come sempre forte è stata l'ostilità dei polacchi nei confronti del germanesimo protestante. Questo ha fatto ritenere ai polacchi che il loro cattolicesimo era stato ed era sempre una roccaforte e un antemurale di fronte all'ortodossia russa e al protestantesimo germanico. La costituzione del 1935 voluta dal Maresciallo Piłsudski, che aveva instaurato un regime autoritario, aveva consolidato la posizione della Chiesa cattolica. Poi, a partire dal 1939 le vicende drammatiche che fino alla fine della guerra sconvolsero la Polonia e la vita di milioni di polacchi.

Oltre che l'instaurazione del regime comunista, la storia della Polonia dopo la guerra ha dovuto registrare un evento unico e drammatico: circa 8 milioni di polacchi avevano dovuto abbandonare le terre dell'est annesse all'Unione Sovietica per essere insediati a occidente, e un numero non inferiore di tedeschi erano stati espulsi da questi territori. Si era trattato di una trasmigrazione di popolazioni di proporzioni bibliche.

Dopo la guerra, per quanto concerne il rapporto fra il nuovo Stato e la Chiesa cattolica (poco numerose le comunità ortodossa ed ebraica), molti eventi hanno scandito la storia della Polonia che si è articolata in varie fasi.

1. 1944-1947: un periodo breve, di difficile caratterizzazione, con forme anche di collaborazione (o forse con un desiderio di collaborazione) fra il nuovo Stato impegnato nella ricostruzione e la Chiesa che rappresentava in quel momento l'elemento di continuità sociale e nazionale: fu comunque un periodo che però già annunciava un duro confronto se si tiene presente che fu fatto decadere il concordato del 1925 e furono adottate misure legislative con il divieto di celebrare il matrimonio religioso prima del rito civile e per l'introduzione del divorzio. Fu molto accesa anche la polemica sul ruolo svolto dalla Santa Sede nei confronti del regime nazista.

2. 1947-1956: un periodo contrassegnato da una svolta politica dominata dallo stalinismo con le elezioni del 1947. In una situazione definibile di ostilità, anche collegata naturalmente al clima della guerra fredda che ormai condizionava le relazioni internazionali, il governo adottò misure repressive nei confronti della *Caritas* e incamerò i beni immobili detti di manomorta di proprietà degli enti ecclesiastici. Nonostante una situazione così 'punitiva', il Primate Wyszyński si



adoperò con coraggio per giungere ad una intesa con il governo dopo trattative estremamente difficili e un Accordo fu firmato il 14 aprile 1950, una sorta di armistizio che suscitò non poco scalpore sul piano internazionale e disapprovazione nella Curia romana. A mio parere l'Accordo costituì il momento iniziale di una rinnovata posizione di forza della Chiesa che aveva accettato la sfida del governo. Ma dal 1952 si acuì lo scontro fra Chiesa e Stato fino a giungere al provvedimento emanato dal governo nel 1953 con cui fu deciso l'allontanamento del cardinale dalla sua sede e il suo isolamento.

3. 1956-1970: furono soprattutto i sanguinosi fatti di Poznań del 27 giugno 1956, provocati dalla grave crisi economica, a determinare importanti cambiamenti politici. Vi fu il ritorno al potere di Gomułka che si affrettò a far tornare il Primate alla sua sede sperando nell'appoggio del cardinale di cui era noto il grande amore per la Patria. Alla fine del 1956 si raggiunse un Accordo per l'abrogazione di misure restrittive alla libertà religiosa e soprattutto della norma che consentiva allo Stato di controllare le nomine agli uffici ecclesiastici. La celebrazione della grande novena per il millennio del battesimo della Polonia dimostrò ancora una volta la forza della Chiesa. Ma comunque gli anni '60 furono sempre più densi di tensioni interne, caratterizzati da un perdurante confronto polemico fra lo Stato e la Chiesa, reso anche incandescente dalla spinosissima questione dei territori occidentali e nord-orientali annessi alla Polonia dopo la guerra, che pur vedeva Chiesa e governo difendere il carattere polacco di questi territori. Gomułka si mostrò debole di fronte agli stalinisti del partito nella politica verso la Chiesa veramente persecutoria. Una nuova gravissima crisi economica e una sconsiderata politica repressiva lo fecero cadere.

4. 1970-1980: fu l'era di Gierek che successe a Gomułka, un'era contraddistinta dal dialogo fra Stato polacco e Santa Sede, con alcuni risultati, ma con la perdurante polemica fra governo e Primate che qualche difficoltà creò all'azione diplomatica che mons. Casaroli stava intessendo per giungere ad una intesa generale per contatti permanenti con il governo, anche a sostegno della Chiesa locale; fino all'esplosione di Solidarność conseguenza della ribellione interna della società polacca al regime comunista.

5. 1980-1989: furono anni caratterizzati dallo scontro fra Solidarność e il generale Jaruzelski che, prima di lasciare il potere, avrebbe voluto stipulare un concordato con la Santa Sede; fu un progetto che vide il parere contrario soprattutto del Card. Casaroli, Segretario di Stato. Il governo polacco emanò comunque la legislazione a tutela della libertà religiosa. Il generale pacificamente vide la fine del



regime comunista, in ciò sostenuto anche dalla linea politica accorta e realistica del Card. Glemp, successore del Card. Wyszyński.

La vita politica e religiosa della cattolica Polonia registrò sempre tre fatti rilevanti: una forte presenza dell'episcopato protagonista della vita sociale, guidato da Wyszyński che era considerato la voce della nazione; il ricorso del potere politico al sostegno della Chiesa nei momenti di crisi gravissime del Paese; l'esistenza di una sinistra laica, non comunista, che, pur manifestando sensibilità per quella spinta giacobina che le rivoluzioni borghesi avevano diffuso, era ben lontana dal sostenere il processo di scristianizzazione voluto dal Partito comunista, non era avversaria della religiosità popolare e si sentiva in qualche modo tutelata dalla Chiesa, vera forza di opposizione al regime comunista.

La popolazione della Polonia, di circa 38 milioni di abitanti, è etnicamente omogenea; ha una fortissima maggioranza cattolica (supera il 90%) con una organizzazione impressionante quanto a strutture, istituzioni, ordini religiosi, scuole e seminari. Le altre confessioni e comunità religiose si attestano complessivamente intorno al 3% mentre i non appartenenti ad alcuna confessione ora supera il 7%.

La Polonia si portava dietro una tradizione di c. d. integralismo confessionale cattolico, ma si può dire che il volto della Polonia sia oggi mutato. Bisogna dare atto all'ordinamento polacco di aver strutturato un soddisfacente sistema di libertà religiosa e di riconoscimento del pluralismo religioso e confessionale.

La costituzione del 1997, che ha definito il sistema misto presidenziale e parlamentare dello Stato, ha fissato i principi concernenti la libertà religiosa e i rapporti dello Stato con le Chiese e le comunità religiose.

Art. 25.

1. *Le Chiese e le altre confessioni religiose godono di uguali diritti.*

2. *I pubblici poteri nella Repubblica di Polonia osservano l'imparzialità in materia di convinzioni religiose, di concezione del mondo e di opinioni filosofiche, assicurando la libertà della loro espressione nella vita pubblica.*

3. *I rapporti tra lo Stato e le Chiese e le altre confessioni religiose si fondano sui principi del rispetto della loro autonomia e della loro indipendenza reciproca nell'ambito loro proprio e sul principio della cooperazione per il bene dell'uomo e per il bene comune.*

4. *I rapporti tra la Repubblica di Polonia e la Chiesa cattolica sono definiti in un trattato concluso con la Santa Sede e dalle leggi.*



5. *I rapporti tra la Repubblica di Polonia e le altre Chiese e confessioni religiose sono definiti con leggi sulla base di accordi conclusi dal Consiglio dei Ministri con i loro competenti rappresentanti”.*

Art. 48.

1. *“I genitori hanno il diritto di assicurare una educazione ai loro figli conforme alle proprie convinzioni. Essa deve tener conto dello sviluppo delle capacità del bambino come pure della sua libertà di coscienza, di religione e delle sue convinzioni”.*

Art. 53.

1. *“Ognuno ha diritto alla libertà di coscienza e di religione.*

2. *La libertà di religione implica la libertà di avere o di aderire a una religione di propria scelta, di manifestarla, in forma individuale o in forma associata, in pubblico o in privato, con il culto, la preghiera, il compimento dei riti, le pratiche e l’insegnamento. La libertà di religione implica anche il possesso di santuari e di altri luoghi di culto in rispondenza dei bisogni dei credenti, come pure il diritto di ogni persona di beneficiare dell’assistenza religiosa nel luogo ove essa si trova.*

3. *I genitori hanno il diritto di assicurare ai figli l’educazione e l’insegnamento morale e religioso in conformità alle proprie convinzioni. Le disposizioni del I comma dell’art. 48 sono applicabili.*

4. *La religione di una Chiesa o di un’altra confessione religiosa a statuto giuridico regolare può essere insegnata nella scuola; questo non può recar danno alla libertà di coscienza e di religione degli altri.*

5. *La libertà di manifestare la propria religione non può essere oggetto che delle sole restrizioni previste da una legge e che sono necessarie per la protezione della sicurezza dello Stato, dell’ordine pubblico, della salute, della morale o delle libertà e dei diritti degli altri.*

6. *Nessuno può subire costrizione per partecipare o non partecipare alle pratiche religiose.*

7. *Nessuno può essere costretto dalle autorità del pubblico potere a rivelare la propria concezione del mondo, le proprie convinzioni religiose o la propria confessione”.*

La costituzione, nel preambolo, contiene alcuni riferimenti che non si ritrovano in altre costituzioni adottate nella fase post-comunista. Il primo riferimento è alla nazione polacca e precisamente *“sia a coloro che credono in Dio, fonte della verità, della giustizia, della bontà e della bellezza, sia a coloro che non condividono questa fede e a coloro che fondano questi valori universali in altre fonti ...”.* I legislatori costituenti polacchi si dichiarano altresì *“coscienti della responsabilità dinanzi a Dio o dinanzi alla propria coscienza ...”.* Dopo il regime comunista la legge fondamentale



dello Stato mostra nei suoi fondamenti un sensibile sentimento religioso.

I principi definiti nelle norme molto articolate sopra riportate sono:

- uguaglianza di diritti per tutte le Chiese e confessioni,
- imparzialità dello Stato,
- rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza delle confessioni,
- limiti al diritto di libera manifestazione della propria religione,
- collaborazione fra Stato e confessioni religiose,
- previsione di un trattato per regolare i rapporti con la Chiesa cattolica e previsione di leggi sulla base di accordi per quanto concerne le altre confessioni.

Merita rilievo la previsione costituzionale circa il principio di bilateralità che sta alla base del rapporto fra lo Stato e tutte le confessioni religiose, pur dovendo distinguere il diverso livello in cui vanno collocati i rapporti con la Chiesa cattolica, e per essa con la Santa Sede, considerato soggetto di diritto internazionale, e quello con le altre confessioni religiose. Il regime giuridico adottato corrisponde in sostanza a quello previsto nell'art. 8.3 della costituzione italiana, cui la costituzione polacca si è ispirata. Altra norma rilevante nel panorama delle garanzie è costituita dall'art. 91 cost. che considera come parte integrante dell'ordinamento giuridico le norme dei trattati internazionali ratificati e la prevalenza di tali norme su quelle interne in caso di contrasto.

L'attuale normativa in tema di libertà religiosa è nata il 17 maggio 1989 con l'approvazione definitiva, da parte del parlamento polacco, di tre leggi: la prima, la n. 154 sui rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica; la seconda, la n. 155, sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione; la terza, la n. 156, sulla sicurezza sociale dei ministri di culto di tutte le confessioni. La normativa ha costituito uno degli ultimi atti del regime comunista del generale Jaruzelski. Le leggi hanno voluto sancire una piena normalizzazione della vita religiosa di tutte le Chiese e comunità religiose e chiudere ogni possibile contenzioso; le norme avevano comunque un fondamento giuridico nella costituzione allora vigente che poneva (art. 82.3) una precisa riserva di legge per regolamentare i rapporti. Queste tre leggi costituiscono ancor oggi il quadro giuridico a garanzia della libertà religiosa in tutti i suoi aspetti.

In modo particolare, la prima legge ha avuto una preparazione travagliata e anche lunga (possiamo parlare di anni), al centro dei lavori della Commissione mista governo-episcopato, perché si è intrecciata



con l'ipotesi e l'elaborazione di un progetto di Convenzione che poteva essere stipulata fra Santa Sede e governo polacco; un'ipotesi, sostenuta fortemente da una parte dell'episcopato polacco e soprattutto dal governo che sperava, così facendo, di poter vantare un credito di credibilità di fronte all'opinione pubblica internazionale. Ma l'ipotesi ha avuto (e non poteva non averlo) un esito negativo. Comunque, tutto rientra nell'esigenza sempre fatta valere dall'episcopato, e per esso dal Card. Wyszyński, di un atto normativo che garantisse le prerogative della Chiesa cattolica e riconoscesse garanzie formali e sostanziali per l'esercizio effettivo della libertà religiosa, annullando quell'"incertezza del diritto" che caratterizzava il sistema marxista-leninista. La legge, molto ampia (77 articoli) obiettivamente offriva e ancora offre, dato che conserva il suo vigore, un quadro normativo abbastanza preciso fissando *"i principi del rapporto dello Stato con la Chiesa, compresa la sua situazione giuridica e patrimoniale"* (art. 3.1).

Da un punto di vista logico, la legge n. 155 sulle garanzie generali di libertà religiosa va letta prima della legge n. 154 che riguarda in modo specifico la Chiesa cattolica. Ma bisogna tener presente che molti contenuti e molte formulazioni sono stati 'travasati' dalla legge n. 154 nella legge n. 155, anche perché, di mano in mano che i rappresentanti del governo raggiungevano l'accordo con i rappresentanti della Chiesa cattolica sulle varie questioni, non era difficile farlo poi accettare, quasi negli stessi termini, anche dalle altre confessioni le quali potevano acquisire garanzie e spazi di libertà sulla scia dell'altra più importante trattativa. La legge n. 155 del 1989 sulla libertà religiosa offre adeguate garanzie di libertà e di autonomia e oggi risulta rafforzata dalla normativa costituzionale del 1997 che, all'art. 25.3-5, enuncia con chiarezza i principi di bilateralità e di collaborazione.

In breve sintesi, le norme delle due leggi riguardano il diritto individuale di libertà religiosa, la libertà per tutte le Chiese e confessioni religiose di svolgere la loro attività e le funzioni religiose, l'enunciazione di un generale principio di laicità e di neutralità dello Stato, il divieto di discriminazione, le esenzioni fiscali per attività non-economiche, la libera nomina dei ministri di culto, il riconoscimento delle istituzioni ecclesiastiche come persone giuridiche, la possibilità di insegnamento religioso nelle scuole statali e la libertà di fondare scuole e istituti di istruzione e di educazione. Da notare che nessun finanziamento pubblico è previsto per le comunità religiose, fatte salve eventuali eccezioni regolate dalla legge.



Attualmente il riconoscimento giuridico è accordato a 158 fra Chiese, confessioni e comunità religiose (molte con un numero limitato di fedeli); sono 14 le confessioni la cui situazione è regolata con legge sulla base di un Accordo. Notiamo che i matrimoni celebrati secondo i riti di queste confessioni sono riconosciuti agli effetti civili.

La Chiesa cattolica gode di un trattamento giuridico in qualche modo 'rinforzato' che le viene dalla firma della *Solemnis Conventio* (Concordato) avvenuta il 28 luglio 1993: un Accordo fortemente voluto sia dal primo governo polacco, espressione del parlamento democraticamente eletto, sia dallo stesso Giovanni Paolo II. Ma la ratifica giunse soltanto il 25 marzo 1998. È comunque l'unico concordato stipulato dalla Santa Sede con gli Stati ex-comunisti a differenza di tutti gli altri atti stipulati che sono stati denominati 'Accordi'. Al concordato, dopo la firma, furono mosse critiche sul piano politico (nel frattempo era mutato il quadro politico governativo) e sul piano giuridico per le difficoltà che sembravano porre alcune formulazioni concordatarie e la difficile compatibilità di alcune clausole con l'ordinamento giuridico vigente. Tutto questo aveva fatto avanzare da alcuni ambienti responsabili polacchi la proposta di ratificare il concordato integrandolo con una Dichiarazione congiunta o un Protocollo che consentisse di superare le difficoltà. Ma la Santa Sede non aveva incoraggiato in alcun modo tale ipotesi. Si è giunti così ad una Dichiarazione unilaterale emessa dal governo polacco il 15 aprile 1997, "*d'intesa con la Santa Sede*", confermata il 26 gennaio 1998 prima della ratifica. In breve sintesi i punti principali oggetto della Dichiarazione hanno riguardato:

- l'art. 1 del concordato, circa la reciproca indipendenza e autonomia che va intesa nel senso di rinuncia dello Stato a tenere rapporti di antagonismo con la Chiesa ma piuttosto di collaborazione;

- l'art. 10, in materia matrimoniale che va letto in conformità alla legislazione dello Stato;

- l'art. 22, circa la riaffermazione delle competenze degli organi statali per la regolamentazione delle questioni finanziarie e patrimoniali;

- l'art. 12 e l'art. 17, relativi alla disciplina dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali e sull'attività pastorale negli istituti penitenziari e rieducativi.

Il testo scarno della Dichiarazione non può nascondere la complessità dei problemi aperti da un testo concordatario ampio, troppo dettagliato e in alcuni punti anche oscuro.

In sostanza, va ricordato:



1. che il concordato è stato stipulato nel vigore della legge n. 154/1989 che già riconosceva ampi spazi alla libertà della Chiesa e che molte clausole del concordato risultano come un duplicato o una sintesi di previsioni legislative;

2. che il concordato, con il rapporto posto in essere con le procedure proprie del diritto internazionale, garantisce ancor più la Chiesa cattolica che non può attendersi mutamenti legislativi penalizzanti;

3. che si è data attuazione all'antico desiderio della Chiesa polacca di avere 'piena certezza giuridica' circa la sua collocazione nello Stato, o meglio, nei confronti dello Stato.

Repubblica ceca

Ritengo molto utile ricordare alcune vicende politiche della Cecoslovacchia della quale la Repubblica Ceca può essere considerata il naturale erede.

Nel periodo comunista la Cecoslovacchia è stata uno dei più fedeli e ligi sudditi dell'Unione Sovietica. Il patto sovietico-cecoslovacco di amicizia e di reciproca assistenza, firmato a Mosca nel dicembre 1943, come pure il ruolo giocato dall'Armata rossa per la liberazione del Paese dall'occupazione tedesca, costituivano fattori determinanti per una forte influenza sovietica di fronte all'opinione pubblica. Tutto poi era stato confermato dalla divisione dell'Europa in due blocchi.

Il partito comunista, che nel 1946 era già forte di 1.300.000 iscritti, approfittando anche del disaccordo esistente fra le forze politiche non comuniste, con un colpo di Stato nel febbraio 1948 assunse il controllo del Paese e del governo e con la costituzione del 9 maggio 1948 la Cecoslovacchia divenne una democrazia popolare. L'eliminazione dei dissidenti dalla linea politica ufficiale del partito e degli oppositori contribuì a stabilizzare la situazione. Seguirono anni segnati da una rigida politica stalinista che, nella sostanza, tale rimase anche dopo la destalinizzazione operata da Krusciov.

Si attuò subito un sistema repressivo nei confronti di tutte le religioni e di tutte le Chiese, in tutte le regioni del Paese, anche perché l'ideologia marxista-leninista aveva una completa applicazione per quanto concerneva la lotta alla religione e l'educazione atea al fine di costruire, così si voleva, un uomo nuovo in una società nuova. In particolare, la Chiesa cattolica, forte in Slovacchia e in Moravia, non ha mai avuto vita facile in Cecoslovacchia e rappresentava il nemico da far



tacere. La lotta alla religione risultò più incisiva e più raffinata di quella attuata, ad esempio, in Bulgaria, considerata anche la storia e la tradizione culturale soprattutto in Boemia e in Moravia. Nei confronti della Chiesa cattolica si nutriva tradizionalmente la stessa ostilità che i boemi avevano nutrito per la cattolica monarchia asburgica; inoltre, sulla Chiesa cattolica incombeva sempre il ricordo delle dure lotte religiose che avevano visto come protagonista il riformatore Jan Hus fra il XIV e il XV secolo, con il passaggio al protestantesimo nel secolo XVI e la successiva restaurazione cattolica con l'opera dei gesuiti.

Comunque, con il regime comunista la situazione si fece complessa e drammatica.

Il 17 luglio 1927 fra la Santa Sede e la prima Repubblica cecoslovacca era stato parafato un *modus vivendi* che era un regolamento generale dei rapporti, in realtà sempre poco efficace ma che con la presa del potere da parte dei comunisti fu considerato decaduto, senza denuncia formale, come conseguenza dei cambiamenti radicali di regime giuridico e dato che le questioni oggetto del *modus vivendi* sarebbero state poi regolate da atti legislativi dello Stato cecoslovacco.

All'inizio, nel 1946-1947, i rapporti fra il nuovo Stato cecoslovacco e la Chiesa cattolica sembrarono avviati in modo soddisfacente, tanto che all'arcivescovo di Praga, mons. Beran, fu conferita una onorificenza in riconoscimento della sua resistenza ai nazisti; anche i rapporti diplomatici sembravano buoni. Ma con il colpo di Stato del febbraio 1948 le cose cambiarono radicalmente. La rottura dei rapporti diplomatici con la Santa Sede si ebbe nel marzo 1950, con l'espulsione del Nunzio apostolico mons. Verolino. Ma fra le cause di tale rottura le questioni politiche furono determinanti, non soltanto per le direttive sovietiche, ma probabilmente anche a causa dell'atteggiamento tenuto dalla Santa Sede che non aveva apertamente condannato il ruolo politico svolto da mons. Tiso che era stato capo del governo slovacco collaborazionista dei tedeschi. È vero che la Santa Sede non aveva esitato a condannare in documenti molto eloquenti la politica anti-ebraica messa in atto dal prelado, ma l'opinione pubblica internazionale li ignorava; la documentazione è stata pubblicata solo dopo la guerra.

La successiva costituzione del 1960 garantiva la libertà di coscienza e consentiva la libertà di culto in quanto i riti religiosi non fossero in contrasto con la legge (art. 32.1). Il codice penale del 1961 proibiva l'abuso di funzione religiosa per ostilità al regime socialista e al sistema statale (art. 101) e gli ostacoli frapposti alla sorveglianza delle



Chiese e delle associazioni religiose messa in atto dagli organi dello Stato (art. 178).

La legislazione emanata dal 1949 poteva essere definita molto vessatoria e mise tutte le confessioni religiose completamente nelle mani dello Stato. In particolare due furono gli strumenti largamente utilizzati e rigidamente applicati dallo Stato: il consenso per ricoprire qualsiasi ufficio ecclesiastico e la corresponsione di stipendi ai ministri di culto approvati. Poteva ricevere il consenso statale, pena l'invalidità della nomina dinanzi allo Stato, soltanto un ecclesiastico o ministro di culto cittadino cecoslovacco, fedele allo Stato, fornito dei requisiti necessari per l'ammissione al servizio dello Stato; nessun ecclesiastico poteva esercitare funzioni o ricoprire incarichi senza l'approvazione dello Stato e in tal caso sarebbe incorso nell'incriminazione penale. Questo ha voluto dire esercizio di una piena discrezionalità decisionale da parte dell'apparato del partito e dell'amministrazione e progressivo vuoto nel governo delle istituzioni religiose, soprattutto delle diocesi della Chiesa cattolica. Così facendo, il controllo sull'esistenza e sull'attività delle comunità religiose fu totale.

Lo Stato espropriò scuole e altre istituzioni, soppresse ordini e congregazioni religiose cattoliche, confiscò beni. La Chiesa cattolica fu colpita duramente. Furono consentiti soltanto due seminari, uno in Boemia e uno in Slovacchia e due facoltà teologiche con rigidi controlli per l'ammissione e con il finanziamento dello Stato. Migliaia di sacerdoti e religiosi furono imprigionati. Con una politica di dura repressione nei primi anni sessanta si aveva questa situazione: tutte le 14 circoscrizioni ecclesiastiche erano rimaste senza governo ordinario; sette diocesi erano formalmente vacanti e non v'era possibilità di provvedere a nuove nomine. Oltre ai vescovi imprigionati, altri erano impediti dallo Stato con provvedimenti amministrativi, fra cui l'arcivescovo di Praga mons. Beran, mai processato ma confinato in località tenuta segreta. Molte diocesi erano governate da compiacenti vicari capitolari. Né in Ungheria, né in Jugoslavia, né nella Repubblica Democratica Tedesca, né tanto meno in Polonia si dava questa situazione.

La Santa Sede aveva proceduto anche ad ordinazioni sacerdotali e consacrazioni episcopali segrete nel timore, peraltro fondato, che le comunità cattoliche rimanessero senza guida. La reazione delle autorità nel momento in cui tali ecclesiastici venivano scoperti era durissima.

I risultati dell'attività politico-diplomatica svolta dalla Santa Sede a partire dal 1963 per sostenere la Chiesa cecoslovacca furono tutto sommato modesti e si videro molto lentamente, con negoziati lunghi e



snervanti portati avanti con pazienza da mons. Casaroli; in pratica, la situazione religiosa si normalizzò soltanto con la caduta del regime comunista nel 1989.

Le vicende della 'Primavera di Praga' nel 1968 videro nascere speranze per l'instaurazione di un regime socialista 'dal volto umano', e molti ecclesiastici ritornarono in libertà. Ma poi la 'normalizzazione' ripristinò il duro regime.

Nel 1989, alla caduta del regime comunista, la Cecoslovacchia si dette una costituzione federale dando vita alla Repubblica federativa Ceca e alla Repubblica federativa Slovacca. I primi tre anni dopo la "rivoluzione di velluto", dal 1989 al 1992, con l'avvio del processo di democratizzazione, furono molto difficili soprattutto da due punti di vista: la necessità di iniziare una profonda riforma legislativa che desse sostanza al nuovo sistema democratico e la previsione sempre più avvertita anche nell'opinione pubblica dell'inevitabile dissoluzione della Federazione. Dal 1° gennaio 1993 si è attuata la separazione costituendo due Stati indipendenti e sovrani, la Repubblica Ceca, comprendente la Boemia, la Moravia e la Slesia, e la Repubblica Slovacca.

Ora la Repubblica ceca è una Repubblica parlamentare, con una popolazione di circa 10.300.000 abitanti. Lo Stato ceco è certamente multietnico (come la maggior parte degli Stati della regione centro-orientale dell'Europa), registrando la presenza di comunità russe, polacche, ucraine, tedesche; alla comunità Rom sono dedicate particolari misure legislative.

Dal punto di vista dell'appartenenza confessionale la Repubblica Ceca presenta una situazione unica in Europa. Secondo l'ultimo censimento effettuato nel 2001 sono emerse percentuali che possono generare a dir poco perplessità, ma solo per coloro che non hanno avuto l'occasione di prendere atto in loco dell'intensità dell'educazione ateistica praticata a suo tempo dagli organi del partito comunista, pena condizionamenti, esclusioni e discriminazioni. I dati sono questi: il 59% della popolazione ha dichiarato di non appartenere ad alcuna confessione religiosa e il 9% non ha ritenuto di dare una risposta; soltanto il 32% ha manifestato la propria appartenenza religiosa: 26.7% cattolici e la rimanente quota è divisa in particolare tra ussiti ed evangelici. C'è da chiedersi se questa situazione condiziona in qualche modo il quadro normativo e probabilmente così è.

Sono 18 le Chiese e società religiose registrate, compresa la Chiesa cattolica con il rito latino e con il rito greco-cattolico.



Il primo atto del Parlamento ceco fu l'emanazione della costituzione il 16 dicembre 1992 nella quale venivano definiti gli organi e i poteri dello Stato e il loro funzionamento. Contemporaneamente, una Risoluzione dichiarava la Carta dei diritti e delle libertà fondamentali, già adottata in precedenza dall'antica Federazione il 9 gennaio 1991, come parte integrante dell'ordinamento costituzionale.

La Carta (agli articoli 2, 15 e 16) prevede le garanzie costituzionali in tema di libertà religiosa.

Art. 2: *"1. Lo Stato si fonda sui valori democratici e non deve essere limitato da una esclusiva ideologia o da una particolare fede religiosa"*. Si tratta di una dichiarazione che ha introdotto nell'ordinamento giuridico i principi di neutralità e di laicità dello Stato.

Art. 15: *"1. È garantita la libertà di pensiero, di coscienza e di convinzione religiosa. Tutti hanno il diritto di cambiare la propria religione o fede, o non avere una confessione religiosa."*

2. È garantita la libertà di ricerca scientifica e delle arti.

3. Nessuno può essere costretto al compimento del servizio militare se questo è contrario alla propria coscienza o convinzione religiosa. Disposizioni dettagliate sono emanate dalla legge".

Art. 16: *"1. Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente la propria religione o fede, sia individualmente sia in unione con altri, in privato o in pubblico, con il culto, con l'istruzione, con atti e con riti religiosi."*

2. Le Chiese e le società religiose amministrano i propri affari, in particolare stabilendo i propri organi e nominando il proprio clero, costituendo gli ordini religiosi e altre istituzioni ecclesiastiche, in modo indipendente dagli organi dello Stato."

3. Le condizioni per l'istruzione religiosa nelle scuole statali sono definite dalla legge."

4. L'esercizio di questi diritti può essere limitato dalla legge in caso di misure necessarie in una società democratica per la tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della sanità e della morale, o dei diritti e delle libertà degli altri".

L'art. 10 della costituzione pone un'altra garanzia perché dispone che i trattati internazionali relativi ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali hanno immediata applicazione nella Repubblica e hanno la prevalenza sulle norme di diritto interno in caso di contrasto.

Ma detto di questi atti fondamentali, va rilevato che il legislatore ceco ha dato vita ad un sistema giuridico complesso, molto giurisdizionalista e tendenzialmente restrittivo nei confronti delle Chiese e comunità religiose. C'è il rischio di registrare una divaricazione fra l'esercizio individuale di libertà religiosa, certamente



garantito, e i forti condizionamenti previsti per l'organizzazione istituzionale di tale libertà che possono in pratica limitare l'affermata autonomia.

Alcune leggi devono essere considerate particolarmente rilevanti circa la disciplina del fenomeno religioso e del rapporto fra lo Stato e le Chiese e associazioni religiose: la vecchia legge n. 218/1949 sulla sicurezza economica delle Chiese e delle società religiose, come emendata una prima volta dalla legge n. 16/1990; la legge n. 403/1990 sulla restituzione delle proprietà confiscate; le leggi n. 208/1990 e n. 338/1991 sulle proprietà degli ordini religiosi e infine la legge n. 3/2002 sulla libertà delle confessioni religiose e della posizione delle Chiese. Come si vede, ad eccezione di quest'ultima legge, si tratta di interventi legislativi già messi in atto dalla Federazione dopo la caduta del comunismo ma che poi sono state recepite nell'ordinamento del nuovo Stato ceco. Con la legge n. 212/2000 è stata regolamentata la restituzione delle proprietà confiscate alle comunità ebraiche. Questi provvedimenti apparivano anche come un segno di riparazione per la durissima politica del regime comunista contro la religione. Ricordiamo però che si trascina da lungo tempo la grave controversia circa il problema della restituzione dei beni delle istituzioni ecclesiastiche cattoliche; inoltre, con una battaglia legale fra Stato ceco e Conferenza episcopale cattolica è ancora in piedi la questione della proprietà della cattedrale di S. Vito a Praga.

A differenza di altri Stati già a regime comunista la Repubblica ceca (ma anche la Repubblica slovacca) ha mantenuto in vigore una legge emanata nel 1949 (la n. 218) che a suo tempo rappresentò un fondamentale strumento in mano allo Stato per esercitare un rigidissimo controllo e un fortissimo condizionamento sui ministri di culto e sulle Chiese. Il legislatore ceco ha emendato nella sostanza tale legge nel 2002, fra l'altro, abrogando la norma concernente il controllo dello Stato sui beni delle Chiese e quella che imponeva il consenso statale per lo svolgimento di ogni attività pastorale. In effetti, eliminata la 'norma-capestro' che riconosceva allo Stato la piena libertà di intervento anche nel controllo delle istituzioni religiose nel momento in cui negava il consenso se la persona non era di suo gradimento (e ciò è avvenuto per decenni riducendo in una situazione drammatica le istituzioni), il testo della legge, con i successivi emendamenti migliorativi, dovrebbe essere letto con un'ottica democratica; ma pur usando quest'ottica, si deve ammettere che le istituzioni ecclesiastiche e i ministri di culto ancor oggi si trovano in una situazione di dipendenza economica dallo Stato che, con le norme rimaste in vigore, se vuole, è in



grado di esercitare poteri di intervento di carattere sostanzialmente giurisdizionalista e di porre obblighi ai ministri di culto che sarebbero di stretta competenza ecclesiastica; in ciò ponendo anche problemi di conformità con la norma della Carta dei diritti che sancisce la piena autonomia organizzativa delle Chiese e delle associazioni religiose.

La legge del 1949, tenuto conto delle disponibilità finanziarie dello Stato, prevede salari ai ministri di culto, requisiti relativi alla persona chiamata a svolgere attività religiose, rimborso delle spese di viaggio e di trasporto al clero, obbligo di insegnamento religioso, benefici sociali per il clero, rimborso per le spese sostenute per l'esercizio del culto, compilazione dei bilanci, mantenimento da parte dello Stato di seminari e istituti di educazione dei ministri di culto. La legge assicura dunque in linea di principio un finanziamento alle persone e alle istituzioni; riteniamo però che, se è vero che lo Stato non si mostra confessionista e non intende discriminare le diverse Chiese, è anche vero che con i suoi interventi e con i suoi controlli può ledere la loro autonomia anche in materia di riconoscimento giuridico.

Altra legge assai importante è la n. 3/2002, entrata in vigore il 7 gennaio 2002, che ha abrogato le precedenti leggi, n. 308/1991 e n. 161/1992, stabilendo una disciplina certamente più organica in tema di libertà di manifestazione religiosa e di status delle Chiese e delle società religiose, con lo scopo dichiarato di adeguare la normativa agli standards europei. La legge non può essere ritenuta soddisfacente soprattutto per quanto concerne gli adempimenti veramente onerosi relativi alla registrazione. Nell'Appendice alla legge risultavano 21 Chiese e comunità religiose che ottenevano il riconoscimento e la registrazione. La legge, in sostanza, regola il diritto alla registrazione e il finanziamento pubblico determinando: all'art. 3 la definizione di: a) chiesa e società religiosa con la specificazione dei requisiti che le stesse devono possedere per essere definite tali ; b) di adepto o aderente alla confessione: c) di dati personali per la legge sul trattamento degli stessi; c) di legale rappresentante delle istituzioni che hanno ottenuto la registrazione.

Nel secondo titolo la legge definisce lo status delle Chiese e società religiose, sottolineando la non ingerenza dello Stato nelle loro attività, l'autonomia della loro organizzazione interna, la necessità di non utilizzare una denominazione simile a quella di un'altra formazione religiosa già registrata (art. 4); determina le condizioni per la formazione e lo svolgimento delle attività delle Chiese e società religiose, con la previsione di una dettagliatissima serie di divieti che sostanzialmente impone alle chiese e società religiose di non violare,



nelle loro attività ed insegnamenti l'ordinamento giuridico, e i diritti fondamentali dei cittadini e delle altre società (incluse quelle religiose e le altre Chiese), nonché i fondamenti dello Stato democratico, la sua sovranità, indipendenza ed integrità territoriale (art. 5).

L'art. 6 prevede la possibilità per le Chiese e società religiose che abbiano una rappresentanza legale che risponde a determinati requisiti (art. 16) di acquisire un tipo di personalità giuridica tramite la registrazione, la cui procedura è definita dagli artt. 9, 10, 12, 14 e 15. La cancellazione della registrazione può avvenire per diverse cause secondo le previsioni degli artt. 22, 23, 24, 25 e 26. Secondo l'art. 7 la registrazione comporta la possibilità di accedere ad una ulteriore procedura che autorizza le Chiese e società religiose ad esercitare, alle condizioni previste dall'art. 11, dei "diritti speciali", tra cui l'accesso al finanziamento pubblico. Tra le condizioni per ottenerlo spicca la necessaria iscrizione da almeno dieci anni nell'albo di registrazione. A quest'ultima regola è stabilita un'eccezione temporanea, "cinque anni dalla pubblicazione della presente legge", per le Chiese o società religiose registrate che rappresentano una religione mondiale importante con una tradizione storica lunga e che svolge l'attività sul territorio dello Stato. La revoca della licenza è prevista come sanzione per il mancato rispetto di alcune previsioni elencate nell'art. 21. Un successivo decreto (n. 232/2002) del Ministro della Cultura ha dato attuazione alla legge con disposizioni molto dettagliate per la registrazione delle Chiese e dei loro enti.

Il diritto ceco, pur con l'affermazione di aconfessionalità, neutralità e di laicità dello Stato, ha reso vigente un sistema di collaborazione, prevedendo Accordi con la Conferenza episcopale cattolica e con il Consiglio ecumenico delle Chiese; si dà vita ad un rapporto 'trilaterale' in omaggio al principio della parità giuridica fra le Chiese. Gli Accordi finora conclusi riguardano l'assistenza spirituale nelle carceri, lo *status* dei cappellani militari e l'accesso alla radio pubblica.

In buona sostanza si può dire che il legislatore cerca di bilanciare la tutela della libertà religiosa secondo gli standards dell'Unione Europea con le prerogative statali di cui si mostra assai geloso anche in questa fase di consolidamento delle istituzioni democratiche e di sviluppo. Le prerogative statali fatte valere però manifestano ancora retaggi del passato, come è possibile rilevare nell'atto governativo n. 495/2005 con il quale le autorità hanno fissato norme restrittive concernenti l'attività caritativa e l'istituzione di scuole da parte degli enti ecclesiastici.



La mancata ratifica da parte del Parlamento ceco di un Accordo firmato da Santa Sede e governo il 25 luglio 2002 va considerata come un fatto politico assai rilevante, unico nell'epoca contemporanea, anche perché nei contenuti dell'Accordo firmato erano chiari ed inequivocabili i riferimenti all'ordinamento giuridico ceco nel quale l'Accordo si collocava. Il Parlamento nel maggio 2003 ha respinto con 110 voti contrari su 177 deputati presenti l'Accordo. C'è chi ha parlato di politicizzazione dell'evento (cioè di dipendenza da fatti politici interni) e c'è chi ha ricordato la plurisecolare avversione nei confronti del cattolicesimo. Probabilmente rispondono al vero ambedue le analisi ma se ne deve dedurre che comunque le relazioni fra governo ceco e Santa Sede attraversano una fase difficile e che risultano abbastanza complesse anche le relazioni fra governo e Conferenza episcopale.

Romania

Da un punto di vista politico certamente il periodo seguito alla prima guerra mondiale fu molto fortunato per questo Paese perché le vicende belliche che hanno interessato il riassetto europeo hanno visto nascere la 'Grande Romania', con una popolazione composta però per un quarto di minoranze nazionali (ungheresi, tedeschi, ucraini, bulgari, russi e serbi); questo rendeva assai debole il quadro politico interno, anche se avanzava il processo di modernizzazione.

È stato sempre molto stretto il legame fra la Chiesa ortodossa rumena e lo Stato soprattutto a partire dal Medioevo. Nei secoli XIX e XX il legame risultò ancor più saldo in particolare con le costituzioni emanate nel 1866, nel 1923 e nel 1938. Tutti questi atti dichiaravano che la Chiesa ortodossa rumena, indipendente e autocefala, era la Chiesa dominante nello Stato. Tutte le costituzioni avevano riconosciuto la libertà di religione ma il riconoscimento riservato alla Chiesa ortodossa aveva rilevanti conseguenze giuridiche; essa veniva posta sotto il controllo dello Stato. Anche la Chiesa greco-cattolica, nata nel 1700, godeva di una buona posizione giuridica, resa più solida dal concordato stipulato nel 1927 fra il governo rumeno e la Santa Sede. Tuttavia, una certa parità esisteva fra tutte le confessioni religiose dato che i vescovi delle due Chiese, i capi degli altri culti (se con più di 200.000 membri) e il capo della minoranza musulmana erano membri del Senato dello Stato per il quale l'intesa con le Chiese rilevanti nel Paese rappresentava elemento determinante per l'unità politica e per la solidità delle istituzioni statali che, sempre travagliate da gravi problemi interni, potevano contare sull'appoggio della religione.



La Romania, rimasta nell'area di influenza sovietica con gli accordi di Yalta, ha visto fra il 1947 e il 1948 il consolidamento del potere comunista su un Paese che vanta una tradizione neo-latina che però nel corso dei secoli negli antichi insediamenti rumeni si è mescolata con molte altre popolazioni.

Il regime comunista scatenò una violenta persecuzione contro la Chiesa cattolica nei confronti dei suoi vescovi responsabili delle 11 circoscrizioni ecclesiastiche e di molti sacerdoti e religiosi. Nel 1948 fu denunciato il Concordato del 1927 e fu colpita soprattutto la Chiesa greco-cattolica e i suoi 1.500.000 fedeli, con istituzioni molto consistenti, che furono costretti con un decreto governativo del 1948 a riunirsi alla Chiesa ortodossa rumena dopo circa due secoli e mezzo di unione con la Chiesa di Roma.

Gli anni 1948 e 1949 videro l'emanazione della legislazione, fra le più dure e giurisdizionaliste emanate dai regimi comunisti, per regolare l'esistenza e l'attività dei culti: decreto n. 176/1948 per la confisca totale dei beni delle Chiese; decreto n. 177/1948 per il regime generale dei culti; decreto n. 243/1948 per disciplinare l'organizzazione interna dei culti; decisione del Ministero dei culti n. 42898/1948 per regolare la creazione e il funzionamento di scuole per la formazione dei ministri dei culti; decreto n. 810/1949 per lo scioglimento degli ordini e congregazioni cattoliche. La costituzione del 1965 confermò il primato della legge sui culti religiosi e, secondo il più fedele dettato leninista, la netta separazione fra la scuola e la Chiesa. Nel 1950 si era avuta la rottura delle relazioni diplomatiche fra Romania e Santa Sede.

Durante il regime comunista la Chiesa ortodossa, oltre che dominante, assunse pienamente il suo ruolo di Chiesa nazionale con circa l'86% dei rumeni ad essa aderenti su una popolazione di oltre 22 milioni di abitanti; la minoranza rumena di lingua ungherese della Transilvania, di religione cattolica, supera il 7%. I cattolici di rito latino attualmente sono circa 1.000.000 (4%) della popolazione; i cattolici 'uniati' di rito greco sono circa 400.000; molto consistenti i fedeli della Chiesa riformata e di altre comunità protestanti.

Nella regione della Transilvania, durante il regime comunista, le istituzioni cattoliche risultarono quasi completamente annullate e addirittura, nel 1988, si ebbe una dura persecuzione contro le minoranze magiara e tedesca della Transilvania con la distruzione di circa 8.000 villaggi agricoli e il trasferimento della popolazione in 500 complessi agro-alimentari. La reazione della comunità internazionale impedì al dittatore Ceaușescu di distruggere anche i cimiteri.

La Chiesa ortodossa invece era ben radicata nella società e si



pose in sostanziale sintonia con gli interessi dello Stato socialista, condividendone gli obiettivi generali e ricevendone in cambio un consistente sostegno finanziario. Questo *modus vivendi* stabilito con il potere politico in pratica ha funzionato.

Gli ultimi anni del potere gestito da Ceaușescu furono caotici ed ebbero una fine drammatica con l'uccisione del dittatore e della moglie il 25 dicembre 1989, dopo le stragi di manifestanti avvenute a Timișoara e ad Arad e dopo l'ultima decisiva e imponente manifestazione di popolo sempre a Timișoara che dette il colpo decisivo alla dittatura di Ceaușescu che lasciò il Paese nella più squallida miseria. Il potere politico divenne appannaggio di personaggi legati al regime comunista, come Iliescu leader della corrente più populista, ma che, riuniti in Fronte nazionale, annunciarono la fine della dittatura promettendo libere elezioni.

La Romania democratica si fonda sulla costituzione adottata il 21 novembre 1991 (emendata nel 2003) ed è retta da un regime semipresidenziale; il Presidente è eletto a suffragio universale e a due Camere compete il potere legislativo. I primi anni di vita democratica sono stati turbinosi, carichi di tensioni interne e caratterizzati da scissioni e riaggregazioni per trovare un assetto politico equilibrato.

La costituzione all'art. 29 fissa i principi in tema di libertà religiosa:

"1. La libertà di pensiero e d'opinione come pure la libertà di religione non possono essere in alcun modo limitate. Nessuno può essere costretto ad adottare un'opinione o ad aderire a una religione contrarie alle sue convinzioni.

2. È garantita la libertà di coscienza; essa deve essere manifestata in uno spirito di tolleranza e di rispetto reciproco.

3. I culti religiosi sono liberi e si organizzano in conformità ai propri statuti, nel rispetto della legge.

4. Nelle relazioni fra i culti sono proibite ogni forma, mezzo, atti e azioni di inimicizia religiosa.

5. I culti religiosi sono autonomi in rapporto allo Stato e godono del suo sostegno, comprese le facilitazioni messe in atto per dare l'assistenza religiosa nell'esercito, negli ospedali, negli istituti penitenziari, negli asili e negli orfanotrofi.

6. I genitori o i tutori hanno il diritto di assicurare, in conformità alle proprie convinzioni, l'educazione dei figli minori di cui hanno la responsabilità".

Si tratta di una norma costituzionale che contiene i fondamentali principi del rapporto fra le comunità religiose e lo Stato. In breve sintesi:



- libertà di coscienza, di religione e di opinione che non può incontrare alcun limite salvo i diritti e le libertà degli altri (art. 54 cost.);
- autonomia dei culti religiosi per l'organizzazione interna;
- divieto di ogni forma di intolleranza;
- sostegno dello Stato per prestare l'assistenza religiosa nelle istituzioni pubbliche.

Ritengo che vadano proposte due osservazioni. La prima riguarda il carattere 'programmatico' della norma che fissa principi generali che poi dovevano essere articolati in una legge organica. La seconda concerne la presenza nella norma della concezione ortodossa del rapporto con lo Stato, vale a dire la piena autonomia della Chiesa nei confronti dell'autorità politica e previsione, a livello costituzionale, del sostegno dello Stato e della collaborazione per l'esercizio della libertà religiosa. Se questo va correlato con la situazione concernente l'appartenenza confessionale dichiarata dei rumeni (più dell'86%) si è costretti a concludere che si è in presenza di un rischio di una confessionalità di fatto dello Stato rumeno, anche se nella costituzione non vi è cenno del ruolo 'dominante' della Chiesa ortodossa.

Va ricordato che nella costituzione v'è la previsione del vigore all'interno dell'ordinamento giuridico dello Stato delle norme dei trattati ratificati dal Parlamento (art. 11.2); inoltre, si dice che le disposizioni costituzionali relative al rispetto dei diritti e delle libertà dei cittadini saranno interpretate e applicate ai sensi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dei Patti e degli altri trattati di cui la Romania è parte; ma in caso di non concordanza delle norme interne con le disposizioni contenute in atti internazionali, queste avranno la prevalenza (art. 20).

Tutto ciò spiega la lunga attesa per una legge sulla libertà di religione e sul regime generale dei culti che è giunta soltanto alla fine del 2006. Anche dopo la caduta del comunismo è rimasto formalmente in vigore il decreto n. 177 del 1948 concepito nella logica marxista-leninista più rigida, nel quale, si deve riconoscere, molto pragmaticamente la Chiesa ortodossa rumena aveva accettato di operare. È stato detto che il notevole ritardo è dovuto alla sua opposizione ad un regime di piena libertà ma la legge, in combinato disposto con la norma costituzionale sopra ricordata, ha riconosciuto diritto di cittadinanza in Romania a tutte le confessioni religiose, in un regime di sostanziale uguaglianza giuridica.

La legge n. 489/2006, oltre che disciplinare diffusamente le modalità di esercizio della libertà religiosa, in forma individuale, in forma associata e in forma istituzionale, enuncia alcune norme sulle



quali è opportuno fermarsi.

1. Un aspetto della posizione paritaria delle confessioni è dato dal riconoscimento dell' *"importante ruolo della Chiesa ortodossa rumena e delle altre chiese e culti riconosciuti presenti nella storia nazionale della Romania e nella vita della società rumena"* (art. 7.2).

2. La legge dichiara che *"in Romania non esiste religione di Stato"*, che *"lo Stato è neutrale rispetto a ogni fede religiosa o ideologia atea"*, che *"i culti sono uguali davanti alla legge"* e che lo Stato *"non promuoverà e non favorirà l'attribuzione di privilegi o la creazione di discriminazioni rispetto a un culto"* (art. 9.1-2).

3. La legge afferma che lo Stato *"riconosce ai culti il ruolo spirituale, educativo, sociale, caritativo, di collaborazione sociale"*, come pure il ruolo in favore della pace (art. 7.1).

4. La legge prevede la possibilità di Accordi dello Stato con i culti *"nelle materie di interesse comune"* e *"per la regolamentazione di alcuni aspetti specifici della loro attività"* (art. 9.5).

5. Per quanto concerne il finanziamento delle confessioni religiose la legge prevede l'assegnazione di risorse da parte dei cittadini con *"la diminuzione delle imposte sul reddito"* e agevolazioni fiscali; tutto alle condizioni previste dalla legge e sotto il controllo dello Stato (artt. 10.3, 11 e 12).

Un Allegato alla legge riporta l'elenco delle 18 confessioni religiose riconosciute.

Sembra di poter dire che lo Stato rumeno, con questa legge, intenda rimuovere ogni rischio di ipoteca confessionale sulla società e ogni rischio di ritorno al passato nella logica comunista. È rilevante la previsione del principio di collaborazione fra Stato e confessioni religiose; a meno che non si diano casi in cui le autorità della Chiesa ortodossa, come è avvenuto nel 2000, intervengano su organi dello Stato per contestare l'esercizio di competenze.

Risponde senz'altro comunque al principio della collaborazione la firma di tre Protocolli avvenuta subito dopo l'emanazione della legge. Un primo Protocollo di cooperazione è stato firmato il 2 ottobre 2007 fra il governo e il patriarcato ortodosso in tema di inclusione sociale o dialogo sociale; un secondo Protocollo è stato firmato dal governo il 4 dicembre 2007 allo stesso fine con la conferenza episcopale cattolica rumena; un terzo Protocollo è stato firmato fra il Ministero della sanità pubblica e il patriarcato ortodosso il 24 luglio 2008 per la cooperazione in materia di assistenza medica e spirituale.

Slovacchia



La Slovacchia è una Repubblica parlamentare, indipendente e sovrana, dal 1° gennaio 1993, con una popolazione di circa 5.400.000 abitanti. Si può dire che il popolo slovacco abbia ricercato a lungo la sua emancipazione politica dal popolo ceco con il quale non si è mai sentito in sintonia, neppure durante il regime comunista. A partire dal secolo XIX e dopo la prima e la seconda guerra mondiale il destino di questa regione era stato quello di costituire un unico Stato con Boemia, Moravia e Slesia, ma era un destino imposto e mai accettato; le popolazioni ceca e slovacca erano state divise dal X secolo. Inoltre, la loro cristianizzazione aveva avuto origini molto diverse: nel territorio dell'attuale Repubblica ceca esso si era diffuso con le missioni di irlandesi, franchi e slavi greci.

La coscienza nazionale slovacca, resa più salda dalle dominazioni che si sono succedute, fra cui la lunga dominazione ungherese, contro la quale gli slovacchi non ricevettero il sostegno dei boemi, è stata sempre molto forte anche perché affondava le sue radici nell'evangelizzazione dei santi Cirillo e Metodio, padri delle genti slave, avvenuta nel IX secolo nel territorio della Grande Moravia. Oltre che veder radicato il cristianesimo, questa regione si è sempre ritenuta la culla della cultura slava con la codificazione della prima lingua scritta utilizzata nei documenti e nelle norme giuridiche.

Anche l'atteggiamento tenuto dalla Santa Sede, che non aveva condannato apertamente e con decisione il ruolo politico svolto da mons. Tiso, che durante la guerra era stato Presidente della Repubblica slovacca, Stato-satellite della Germania nazista, fu tra le cause della politica repressiva contro la Chiesa e le sue istituzioni. I documenti diplomatici successivamente pubblicati dalla Santa Sede provano il forte contrasto esistente fra il Vaticano e mons. Tiso per la politica di deportazione degli ebrei messa in atto dal governo slovacco; ma dobbiamo dire che l'opposizione della Santa Sede non risultava nota all'opinione pubblica. Molti ecclesiastici, fra cui alcuni vescovi, furono coinvolti nelle vicende politiche; era stato messo in piedi un regime di fatto dominato dalla Chiesa e dal clero, con un controllo completo della vita pubblica e delle istituzioni statali, con il possesso di grandissime estensioni di terreni e di altri beni immobili. Anche questo comportò conseguenze gravissime per la Chiesa cattolica nel momento in cui nel 1948 fu instaurata la dittatura comunista. La Chiesa fu colpita duramente: mons. Tiso fu impiccato e altri vescovi processati e condannati al carcere duro. Furono chiuse le scuole religiose, furono nazionalizzate le proprietà delle istituzioni religiose e furono sciolti gli



ordini religiosi.

Il cattolicesimo ha segnato profondamente la vita degli slovacchi; certamente il regime comunista era ben consapevole di questa realtà che ad un attento osservatore esterno faceva comunque cogliere differenze fra la politica anti-ecclesiastica praticata in Boemia e in Moravia e quella praticata in Slovacchia.

La Chiesa cattolica è la comunità religiosa più numerosa (circa 3.500.000 fedeli, il 68% della popolazione di rito latino e il 4% di rito bizantino). Sono registrate altre comunità religiose minori, come la Chiesa evangelica luterana (440.000 aderenti), la Chiesa riformata (circa 100.000 fedeli), poi la Chiesa ortodossa ed altre comunità religiose. Complessivamente sono 15 le Chiese e comunità religiose riconosciute. Le Chiese registrate sono persone giuridiche autonome dalle quali le loro istituzioni e organizzazioni derivano la soggettività giuridica.

Dal 1994 è riconosciuto dal Ministero della cultura il Consiglio ecumenico delle Chiese di cui fanno parte 6 comunità religiose tradizionalmente presenti in Slovacchia.

Nonostante la forte rilevanza della religione cattolica, il sistema giuridico è ordinato al rispetto della libertà religiosa di tutti gli individui, di tutte le Chiese e comunità religiose, di tutte le istituzioni.

Nel preambolo della costituzione democratica, adottata il 3 settembre 1992, si ha un significativo richiamo al "... *retaggio spirituale di Cirillo e Metodio e all'eredità storica della Grande Moravia ...*". Poi l'art. 24 detta i principi relativi al godimento della libertà religiosa e al rapporto dello Stato con le Chiese:

"1. È garantita la libertà di pensiero, coscienza, religione e fede. Questo diritto comprende il diritto di cambiare religione o fede e il diritto di astenersi da una appartenenza religiosa. Ogni persona può manifestare pubblicamente le proprie opinioni.

2. Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente la propria convinzione o fede religiosa in associazione con altri, privatamente o pubblicamente, con il culto, con funzioni religiose o cerimonie e con la partecipazione all'istruzione religiosa.

3. Le Chiese e le comunità religiose amministrano i loro affari interni. Tutte le autorità ecclesiastiche e i loro addetti, l'istruzione religiosa, i responsabili degli ordini religiosi e le altre istituzioni religiose sono separate dalle autorità dello Stato.

4. I diritti di cui ai par. 1-3 di questo articolo possono essere limitati per legge soltanto come misura adottata in una società democratica per la tutela dell'ordine pubblico, della salute, della morale e dei diritti e delle libertà degli altri".



Non crediamo che sussista un conflitto fra il principio di separazione sancito chiaramente al par. 3 dell'art. 24 e il richiamo contenuto nel preambolo che si riferisce ad un dato storico e culturale che non è possibile mettere in discussione; l'evangelizzazione dei santi Cirillo e Metodio ha rappresentato, come è stato già rilevato, quasi la culla della civilizzazione delle genti slave.

Anche la costituzione slovacca, all'art. 11, prevede che le norme dei trattati internazionali ratificati relativi ai diritti e alle libertà della persona abbiano la prevalenza sulle norme di diritto interno.

Le principali leggi mirate a disciplinare il fenomeno religioso e confessionale, tutte adottate dalla precedente Federazione e poi entrate nell'ordinamento giuridico slovacco sono: legge n. 21/1990 sulle relazioni fra la Chiesa cattolica greca e la Chiesa ortodossa; legge n. 23/1991 che costituisce la Carta dei diritti e delle libertà fondamentali; legge n. 308/1991 (più volte emendata, l'ultima volta nel 2007) che risulta fondamentale in quanto dispone sulla libertà di religione e sullo *status* delle Chiese e delle società religiose; legge n. 192/1992 che definisce i requisiti per la registrazione delle comunità religiose, ivi compreso il numero minimo di aderenti (20.000). La legge n. 282 del 1993 ha restituito alle istituzioni religiose i beni confiscati nell'epoca comunista. Rimane in vigore anche in Slovacchia, con gli opportuni emendamenti, come avvenuto nella Repubblica ceca, la legge n. 218/1949 sulle questioni finanziarie esistenti fra lo Stato e le Chiese.

Alcune precisazioni relative a questa normativa. Secondo la legge n. 308/1991 le Chiese e le società religiose registrate sono persone giuridiche cui è riconosciuta autonomia di organizzazione e hanno il diritto di fondare associazioni, ordini religiosi e altre istituzioni. Ai sensi della legge n. 192/1992 sono previsti requisiti per la registrazione in assenza dei quali le Chiese e le società religiose non possono ottenere la registrazione; fra i requisiti è previsto il numero minimo di 20.000 aderenti adulti: questo costituisce certamente una misura di carattere 'giurisdizionalista' e in pratica limitativa della libertà associativa; anche se è riconosciuta la libertà religiosa di coloro che si associano senza ottenere la registrazione. In questo quadro giuridico va collocato il fenomeno di nuovi movimenti religiosi, che non sono registrati. Il problema del finanziamento delle Chiese e società religiose registrate è considerato con favore dalla maggioranza dell'opinione pubblica in quanto che le istituzioni religiose giocano un ruolo fondamentale nelle attività sociali e culturali e per lo sviluppo di quelli che la società slovacca considera 'valori morali' da conservare. Peraltro, dobbiamo dire che le attuali relazioni fra Stato slovacco e Chiesa rientrano in un



modello di collaborazione con la conclusione di Accordi fra lo Stato e le Chiese e comunità religiose; lo Stato è impegnato per migliorare tali relazioni e raggiungere e rispettare gli standard europei ispirati al principio di una positiva neutralità.

La Slovacchia, come tutti gli Stati di questa regione europea, deve affrontare il problema delle minoranze nazionali; fra questa, particolarmente significativa la presenza della minoranza Rom e molto rilevante la minoranza di lingua ungherese che si avvicina al 10% dell'intera popolazione. Questa minoranza non pone questioni di appartenenza confessionale (anche gli ungheresi sono in grande maggioranza cattolici) ma sussistono problemi e divergenze scaturite dalle vicende storiche e politiche dei secoli passati. Si spera che il trattato di buon vicinato stipulato fra Slovacchia e Ungheria il 19 marzo 1995 produca gli effetti auspicati.

Il rapporto fra lo Stato slovacco e la Santa Sede merita un riferimento storico a causa del *Modus vivendi* del 17 luglio 1927 stipulato fra Santa Sede e Cecoslovacchia che il regime comunista ha in pratica considerato decaduto senza alcuna denuncia formale. In dottrina si sostiene da taluni che un qualche vigore il *Modus vivendi* l'abbia avuto per la nuova Slovacchia, se è vero che le nomine episcopali fino al 1998 sono avvenute nel rispetto delle clausole ivi contenute. Ma nel 2000 si è dato inizio ad una intensa stagione 'concordataria' con la firma (24 novembre 2000) e la successiva ratifica di un Accordo-base secondo le regole del diritto internazionale, molto simile ad un concordato. Tuttavia, come già rilevato in precedenza, anche questo Accordo, che si apre con il riferimento alle norme costituzionali della Slovacchia e il riconoscimento della reciproca indipendenza e autonomia dei due soggetti stipulanti, risulta libero dalla tradizionale logica concordataria. Successivamente, sono stati stipulati altri due Accordi, anche questi atti internazionali, per l'assistenza religiosa dei fedeli che prestano servizio nelle Forze Armate (21 agosto 2002) e sull'educazione e l'istruzione cattolica (13 maggio 2004).

Slovenia

La popolazione ha origini slave ed è vissuta nell'orbita di influenza germanica per circa tredici secoli. Nel XVI secolo la Riforma protestante raggiunse anche la Slovenia, insieme ad altre idee riformatrici; fu di carattere culturale la più importante conquista della Riforma perché ad essa il popolo sloveno deve la diffusione della stampa e di libri, inclusa la prima traduzione della Bibbia in lingua slovena.



La Slovenia ha avuto una storia molto tormentata, con continue vicende territoriali che hanno portato a numerosi smembramenti e ad altrettante annessioni; poi si è avuta nel 1918 la costituzione del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Non tutti i territori sloveni entrarono a far parte del Regno: la regione di Klagenfurt passò all'Austria, mentre l'Istria, il Carso occidentale e le Alpi Giulie, con 400.000 sloveni, furono integrati nell'Italia con il trattato di Rapallo del 1920. Dopo altre vicissitudini che interessarono il territorio sloveno durante la seconda guerra mondiale, nel 1945 la Slovenia divenne una delle sei Repubbliche della Federazione jugoslava, dopo essere rientrata in possesso di buona parte dei territori che erano stati annessi all'Italia e di altri territori con caratteristiche italiane. La Federazione con il regime comunista fu governata da Josip Broz, noto con il nome di battaglia di Tito, che aveva guidato la lotta partigiana contro nazisti e fascisti con l'appoggio dell'Armata rossa. Il partito comunista prese saldamente in mano il potere e cominciò ad eliminare gli oppositori, i monarchici e coloro che avevano collaborato con il regime precedente. Furono vittime di questa politica anche molte comunità di lingua italiana; vi fu l'eliminazione di migliaia di persone nelle foibe carsiche.

La storia dei popoli che hanno costituito la Federazione e, prima ancora, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, ha sempre fatto registrare differenze profonde e forme ricorrenti di ostilità; va ricordata in particolare la contrapposizione tradizionale esistente fra Croati e Serbi, motivata da violente spinte nazionalistiche e dalla diversità etnica e religiosa: ortodosso il popolo serbo, cattolico il popolo croato.

Durante il regime di Tito anche la Slovenia si è sempre sentita assai diversa dalla Serbia, ma non è rimasta praticamente coinvolta in forme violente di contrapposizione e di conflitto, pur subendo le forti spinte ideologiche che venivano dal potere centrale di Belgrado.

Dal punto di vista religioso si deve ricordare che nei secoli passati fu la Chiesa cattolica ad occupare una posizione speciale e la religione cattolica fu religione di Stato durante l'impero asburgico cui il territorio sloveno fu a lungo soggetto. La storia religiosa della Slovenia moderna è risultata assai tribolata dato che, con l'instaurazione del regime comunista, la situazione cambiò radicalmente. Gradualmente si affermò un sistema persecutorio contro tutto ciò che aveva rapporto con la religione e contro la Chiesa cattolica maggioritaria nel Paese che conta circa 2 milioni di abitanti. Ancor oggi, circa il 71% della popolazione è cattolica; esistono comunità minori: ortodossi con il 2.30%, musulmani con l'1.50%, con i protestanti con l'1%. Si professa atea circa il 4% della popolazione. Complessivamente hanno finora



ottenuto il riconoscimento 38 confessioni e comunità religiose. Ma da parte cattolica si manifesta contrarietà al sistema che sancisce e pratica un severo e rigido principio di uguaglianza che penalizza, a detta dei vescovi cattolici, la confessione cattolica che viene trattata alla stregua delle piccole sette.

Le vicende del 1948 che videro l'emancipazione della Jugoslavia dall'influenza dell'Unione Sovietica in nulla affievolirono la durezza della persecuzione anti-religiosa; in ciò, le due Repubbliche, la Slovenia e la Croazia, dovettero registrare le più forti limitazioni alla libertà religiosa, sia sotto il profilo individuale che istituzionale. La Chiesa cattolica rappresentò, come in altri Stati, una forza di opposizione allo strapotere ideologico del Partito comunista e quindi al centro dei suoi obiettivi politici con un deciso sforzo di educazione atea.

I negoziati condotti dalla Santa Sede con le autorità della Federazione jugoslava, conclusi nel giugno 1966 con la firma di un Protocollo di Accordo, avevano avuto l'obiettivo di sostenere la lotta che le istituzioni cattoliche avevano ingaggiato con il partito comunista e di avviare un processo di normali rapporti con il potere politico per far valere le esigenze della libertà religiosa rivendicate dai vescovi cattolici. I vescovi sloveni non assunsero le posizioni critiche all'Accordo che invece assunsero i vescovi croati guidati dal Card. Šeper, arcivescovo di Zagabria. I presuli sloveni, come d'altronde quelli delle altre Repubbliche, poterono liberamente partecipare ai lavori del Concilio Vaticano II.

La Slovenia e la Croazia furono le Repubbliche che per prime si emanciparono dalla Federazione jugoslava. Con il plebiscito del 23 dicembre 1990 che espresse la volontà popolare slovena sull'indipendenza della Repubblica, fu dato l'avvio al processo di secessione; dopo l'adozione della Carta costituzionale fondamentale sull'autonomia e l'indipendenza della Repubblica il 25 giugno 1991, successivamente, il 23 dicembre 1991 fu adottata la nuova costituzione, che in seguito ha subito emendamenti. Rappresentò un fatto politico assai rilevante il riconoscimento tempestivo che la Santa Sede dette al nuovo Stato il 13 gennaio 1992, come pure alla Croazia, due giorni prima che l'Unione europea decidesse formalmente il riconoscimento. Va rilevato che la Slovenia riuscì a rimaner fuori dalle sanguinose vicende belliche che coinvolsero gravemente Croazia e Serbia.

La nuova costituzione democratica contiene due norme per garantire e disciplinare il fenomeno religioso:

L'art. 7 è contenuto nella prima parte fra i principi generali: "1. *Lo Stato è separato dalle comunità religiose.*



2. *Le comunità religiose hanno uguali diritti: esse svolgono liberamente le proprie attività”.*

L’art. 41 è contenuto nella parte riservata ai diritti dell’uomo e alle libertà fondamentali: *Libertà di coscienza.*

“1. La professione della fede e di altro orientamento è libera nella vita pubblica e in quella privata.

Nessuno è tenuto a pronunciarsi in merito alla propria convinzione di fede religiosa e di altro genere.

3. *Ai genitori spetta il diritto di assicurare ai propri figli, in conformità della propria convinzione, l’educazione religiosa e morale. L’indirizzo dei figli, relativo all’educazione religiosa e morale, deve essere adeguato all’età e alla maturità del figlio, alla sua libertà di coscienza, al suo orientamento o convinzione di fede e altro”.*

Negli articoli sopra riferiti sono enunciati i principi di quella che lo Stato considera la sua politica religiosa:

- libertà della professione di una fede religiosa o di convinzione,
- separazione fra lo Stato e le confessioni religiose,
- uguaglianza di diritti delle confessioni religiose,
- libertà di attività delle confessioni religiose,
- libertà di professione religiosa o di altra convinzione in privato e in pubblico,
- diritto e libertà dei genitori per l’educazione dei figli.

La costituzione slovena enuncia anche il principio di uguaglianza senza rilevanza della religione (art. 14); pone altresì il divieto di istigazione alla discriminazione e all’intolleranza anche per motivi religiosi (art. 63). La costituzione contiene una previsione generale relativa ad un unico limite all’esercizio di tutti i diritti e libertà espresso all’art. 15.3 che fa riferimento soltanto ai diritti delle altre persone e nei casi stabiliti dalla costituzione; come pure è sancita la diretta applicazione nel diritto interno delle norme dei trattati internazionali che vincolano la Slovenia (art. 8).

Possono avere conseguenze sull’esercizio della libertà religiosa le garanzie particolari riconosciute dalla costituzione alle comunità italiana e magiara (artt. 11 e 64) e alla comunità Rom (art. 65). Slovenia ed Ungheria hanno stipulato il 6 novembre 1992 un Accordo per la tutela della minoranza magiara; ma la Slovenia non ha firmato un uguale Accordo con l’Italia.

Nel 2007 è entrata in vigore la nuova legge sulla libertà religiosa che ha fatto decadere la vecchia legge del 1976, emanata quando la Slovenia faceva parte della Federazione jugoslava e vige la disciplina giuridica della Federazione; la legge era rimasta in vigore con



modifiche più volte apportate ma con evidenti aspetti di illegittimità in riferimento a norme della costituzione democratica. La parte della legge che enuncia i principi generali (separazione fra Stato e Chiesa, laicità e neutralità dello Stato, contenuti della libertà religiosa, divieto di discriminazione, autonomia delle comunità religiose, ecc.) non pone certamente problemi. Anche in questa legge risultano, invece, onerose le norme che disciplinano la registrazione delle Chiese e comunità religiose (artt. 13-20); mentre i diritti delle Chiese e comunità religiose registrate sono esposti diffusamente con la previsione delle opportune garanzie per i vari aspetti dell'attività pastorale: assistenza religiosa nell'esercito, nelle carceri, negli ospedali e costruzione di luoghi di culto. Molto dettagliate sono le norme che si riferiscono al sistema di finanziamento delle Chiese e comunità religiose e alla sicurezza sociale del personale religioso (artt. 27-29).

Non esiste una religione di Stato e non v'è insegnamento religioso nella scuola pubblica; ma risulta abbastanza evidente che la religione viene considerata come qualcosa che può liberamente manifestarsi anche pubblicamente nella vita sociale.

Nonostante il rigido sistema separatista, il governo sloveno ha stipulato o ha in preparazione accordi con alcune confessioni religiose.

Ma particolare rilevanza ha registrato l'Accordo sulle questioni giuridiche stipulato fra Repubblica di Slovenia e Santa Sede, firmato il 14 dicembre 2001 e, dopo un sofferto procedimento di ratifica da parte slovena, entrato in vigore il 28 maggio 2004 dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

L'Accordo in preambolo contiene un riferimento al *"plurisecolare legame storico fra la Chiesa cattolica ed il popolo sloveno"*.

Inoltre, le Parti:

- hanno inteso *"confermare mediante un Accordo internazionale lo stato giuridico della Chiesa cattolica nella Repubblica di Slovenia"*,

- hanno inteso *"consolidare il quadro giuridico delle relazioni della Chiesa cattolica con la Repubblica di Slovenia"*,

- hanno riaffermato *"che la Chiesa cattolica e lo Stato sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti ed autonomi"*,

- si sono impegnati *"al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti reciproci"*,

- si sono impegnati *"alla collaborazione per la promozione della persona e del bene comune"*.

Il tempo intercorso fra la firma e l'entrata in vigore dell'Accordo testimonia l'esistenza di qualche difficoltà nei rapporti fra Santa Sede e Stato sloveno, dovuta probabilmente anche ai mutamenti politici nel



governo del Paese. Si può dire però che la Chiesa cattolica in Slovenia, pur non avendo ottenuto la possibilità di insegnare la religione nelle scuole pubbliche, ha avuto un'ulteriore importante garanzia circa l'applicazione fedele delle norme costituzionali e l'interpretazione corretta delle norme della legge del 2007.

Ungheria

Alla fine della seconda guerra mondiale, la presenza dell'Armata rossa favorì la ricostituzione del partito comunista, che era stato già presente nella storia politica del Paese dopo la prima guerra mondiale. Fra il 1947 e il 1948 il partito comunista cominciò a controllare la scena politica dopo la progressiva eliminazione di avversari politici e dei partiti che in un primo momento, dal 1945, erano risultati maggioritari, fino all'instaurazione del regime e alla proclamazione della Repubblica Popolare nell'agosto del 1949.

L'Ungheria è tradizionalmente legato alla religione cattolica, ma si ha una forte minoranza calvinista nella parte orientale del Paese. Nel 1945 il Nunzio apostolico mons. Rotta era stato espulso dal Paese in forza di un provvedimento di carattere generale che colpiva i diplomatici che erano stati accreditati presso il precedente governo ungherese.

La Chiesa cattolica in verità non offriva l'immagine di una Chiesa popolare, pur avendo un largo seguito nelle masse, quanto piuttosto quella di una Chiesa in qualche modo aristocratica, con grandi possedimenti e con grande influenza sulla vita pubblica. Il Principe Primate arcivescovo di Esztergom rivestiva un ruolo costituzionale in assenza del re e del reggente; era arcivescovo Primate dal 1946 il Card. Mindszenty.

Insieme all'operazione che il partito comunista intraprese per l'eliminazione dei movimenti non comunisti, il governo scatenò un'offensiva contro la Chiesa. Il Primate fin dal primo momento si era mostrato come un tenace oppositore del regime comunista instaurato all'ombra dell'Armata rossa e riteneva illegale quanto era avvenuto per la presa del potere. Dopo la confisca di scuole e di beni appartenenti alla Chiesa, il 26 dicembre 1948 il Card. Mindszenty venne arrestato, nel febbraio 1949 processato con accuse infamanti (complotto, tentativo di colpo di stato, traffico illegale di valuta), torturato anche in modo umiliante e condannato a morte; la pena fu commutata in ergastolo. Il mondo si commosse dinanzi all'immagine dolorante del Primate per le sue vicende; si era saputo che su di lui erano stati usati i più raffinati



metodi di tortura fisica e psichica, oltre che la somministrazione di droghe, per farlo crollare come poi era avvenuto. Fu un duro colpo per la Chiesa anche perché nel frattempo il regime aveva proceduto contro molti altri ecclesiastici e religiosi oltre che contro alcuni vescovi. Nel 1949 venne promulgata la costituzione della Repubblica Popolare e successivamente con appositi provvedimenti si eliminò in pratica l'insegnamento della religione dalla scuola statale anche se esso rimase formalmente facoltativo e furono sospese le attività degli ordini religiosi; risultarono colpite 187 case maschili e 456 case femminili con circa 11.000 membri, per di più minacciati di deportazione. Nel 1945 con la riforma agraria la maggior parte delle proprietà della Chiesa era stata soggetta all'esproprio.

Nel 1948 il governo ungherese aveva concluso Accordi con la Chiesa Riformata, con la Chiesa Unitariana e con la Chiesa evangelica. Il 30 agosto 1950, in assenza del Primate incarcerato, la conferenza episcopale cattolica, che aveva la responsabilità delle 13 circoscrizioni ecclesiastiche, ma ormai assai ridotta di numero, per essa l'arcivescovo di Kalocsa mons. Grösz, fu 'costretta' a firmare un Accordo 'imposto' dal governo, ovviamente senza il benestare della Santa Sede. L'Accordo fra episcopato cattolico e governo ungherese, fra l'altro, in cambio di una garanzia per la "completa libertà religiosa", che sarebbe rimasta sulla carta, conteneva un appello dei vescovi ai credenti cattolici nei seguenti termini: *"affinché nella loro qualità di cittadini e di patrioti, assumano la loro parte con tutte le loro forze nella grande opera che si sta compiendo dall'intero popolo ungherese della Repubblica Popolare mediante la realizzazione del piano quinquennale per migliorare il tenore di vita e rendere effettiva la giustizia sociale"*. I vescovi si rivolgevano anche al clero: *"perché non si opponga al movimento delle cooperative agricole di produzione, essendo queste associazioni volontarie, detto movimento è fondato sul principio morale della solidarietà umana"*. Era un documento nell'esclusivo interesse dello Stato nel momento in cui avveniva in pratica una capitolazione dei vescovi.

Si dava un'immagine di estrema debolezza della Chiesa nell'Accordo imposto ai vescovi ungheresi. Con questo documento il regime comunista ritenne di aver sottomesso la Chiesa; in parte ci riuscì dato che alcuni dei pochi vescovi in esercizio e una parte del clero assunsero un atteggiamento pragmatico, non di aperta collaborazione ma mossi dall'intenzione di salvare un minimo di attività pastorale; i vescovi avevano dato vita al movimento chiamato "Opus pacis", distinto dal Movimento per la pace voluto dal Governo. Non mancarono certo coloro che accettarono di collaborare con convinzione;



alcuni accettarono di divenire deputati senza l'autorizzazione del competente superiore e furono colpiti dalla scomunica nel 1957 secondo la legge canonica.

Ma con una lettera del 9 ottobre 1950 della Segreteria di Stato vaticana, a firma di mons. Dell'Acqua, fatta giungere tramite l'ambasciata d'Italia a Budapest a mons. Grösz che aveva firmato l'Accordo, la Santa Sede esprimeva le più vive doglianze avendo appreso soltanto dai giornali quanto era avvenuto, rivendicando la sua esclusiva competenza a concludere Accordi con gli Stati, criticando i contenuti dell'Accordo firmato, pur comprendendo le difficoltà e le minacce cui era sottoposta la Chiesa, ma negando un effettivo valore alla riserva formulata da mons. Grösz al momento della firma: *"Episcoporum Collegium animadvertere cupit pactionem hanc nullum afferre praejudicium Sedis Apostolicae juribus rationes definiendi inter Ecclesiam et Statum"*. Oggi possiamo osservare in primo luogo che questa clausola era il massimo che i vescovi potevano ottenere; in secondo luogo, che la Segreteria di Stato in quel momento mostrava di stentare a 'comprendere' la reale situazione.

Il 3 luglio 1951, sulla base dell'Accordo concluso l'anno precedente con il governo, la conferenza episcopale firmò una dichiarazione di lealtà e di fedeltà allo Stato: le espressioni usate erano molto impegnative e riguardavano il riconoscimento dello Stato ungherese come Repubblica Popolare, il rispetto delle leggi, la condanna di azioni o di tentativi commessi contro la sicurezza dello Stato e delle azioni criminose di cui erano accusati molti ecclesiastici. Otto vescovi prestarono poi giuramento di fedeltà allo Stato. Ricordiamo che il vescovo Grösz, che aveva firmato l'Accordo, l'anno successivo fu condannato a 15 anni di prigione e altri 4 vescovi furono impediti di svolgere le loro funzioni. Altre diocesi risultavano vacanti. La dichiarazione e il giuramento andavano a sancire una sostanziale sottomissione dei responsabili della Chiesa ungherese, in pratica 'costretti' a riconoscere quelle autorità che il Primate Mindszenty incarcerato si rifiutava di riconoscere come legittime: così facendo i vescovi firmatari della dichiarazione si ponevano di fatto in una posizione politica assai diversa da quella del Principe Primate.

I tragici fatti di Budapest dell'ottobre-novembre 1956 scossero il regime ma si dovette assistere poi ad una feroce repressione. Il Primate alla fine di ottobre, al momento della sollevazione popolare, fu liberato e rivolse un appello radiofonico alla nazione; ma poi l'intervento sovietico bloccò il moto rivoluzionario e il Card. Mindszenty, insieme ad altri capi della rivolta, abbandonò il palazzo del Parlamento e per



sfuggire al violento bombardamento dei carri armati sovietici si rifugiò nell'ambasciata americana situata nei pressi, in Szabadság tér (piazza della Libertà). Ebbe inizio una 'prigionia' durata 15 anni. Ma, notò il cardinale nelle sue Memorie, dopo il 4 novembre 1956 tutto il Paese era ridiventato una prigionia. Il Primate ricordò anche gli interventi di Pio XII indirizzati a tutto il mondo sulle vicende ungheresi; ricordò pure il gesto dell'arcivescovo di Milano Card. Montini che *"durante una processione con fiaccolata svoltasi a Milano portò sulle spalle una croce quale simbolo dell'Ungheria nuovamente soggiogata"*. Il Card. Mindszenty risultava 'impedito' ma in modo assolutamente singolare e non consueto.

Janos Kádár fu insediato dai sovietici come nuovo capo del partito e cominciò subito ad adoperarsi per far dimenticare i tristi giorni della c. d. 'contro-rivoluzione' e dare anche all'estero una immagine diversa dell'Ungheria; ma era ben difficile riuscire nell'intento dopo la repressione attuata anche con provvedimenti eccezionali fortemente limitativi dei diritti e delle libertà personali, come risultava anche nel Rapporto della Commissione speciale delle Nazioni Unite per l'inchiesta sull'Ungheria pubblicata il 20 giugno 1957, corredata di esauriente documentazione; erano stati eventi di cui tutto il mondo era a conoscenza.

Per quanto riguardò la politica ecclesiastica dal 1957 furono emanati provvedimenti restrittivi per l'approvazione statale per ricoprire cariche ecclesiastiche, per l'istruzione religiosa e per istituire l'Ufficio per gli affari ecclesiastici, potente strumento di controllo di tutta l'attività religiosa. Il clero viveva veramente in povertà e fortemente condizionato dal potere politico rappresentato dai funzionari governativi incaricati di controllare le istituzioni ecclesiastiche e che il popolo chiamava "i vescovi con i baffi".

Quando prima il Card. König e poi mons. Casaroli si affacciarono al confine ungherese trovarono una Chiesa assai debole e soprattutto il Primate ancor più fiero oppositore del regime comunista; la sua presenza nell'ambasciata americana risultava assai pesante per le autorità ungheresi, risultava di difficile gestione da parte degli Stati Uniti anche in considerazione delle debilitate condizioni di salute del Primate e, infine, preoccupava la Santa Sede stretta fra la cura da accordare alla Chiesa ungherese nel suo complesso e il rispetto dovuto a chi aveva dato solenne testimonianza di fedeltà al Papa.

Nel maggio del 1963 cominciarono i negoziati fra Santa Sede e governo, dopo caute aperture messe in atto dalle autorità ungheresi, nel quadro di quella che fu chiamata *Ostpolitik* della Santa Sede che vide



protagonista mons. Agostino Casaroli in attuazione della linea politica di dialogo voluta da Paolo VI, ma che intendeva provvedere in qualche modo alle più sentite esigenze della 'Chiesa del silenzio'. Il 15 settembre 1964, con la firma di un "Accordo parziale", ebbe inizio la progressiva e lenta normalizzazione del governo delle diocesi, pur senza l'immediata soluzione della situazione del Card. Mindszenty che accettò di lasciare l'Ungheria soltanto nel 1971. Il Primate si rifiutava, appellandosi alle sue responsabilità, di dare le dimissioni da arcivescovo di Esztergom e Paolo VI fu costretto, con molta sofferenza, a dichiarare vacante la diocesi il 18 dicembre 1973.

L'Ungheria è oggi l'unico Stato, già comunista, a non avere adottato formalmente un nuovo testo costituzionale. Rimane formalmente in vigore la vecchia costituzione emanata nel lontano 20 agosto 1949 che però, con notevole perizia tecnica legislativa, soprattutto con la legge XXXI/1989 e con successivi emendamenti, è stata adattata alla situazione giuridico-politica attuale che vede l'Ungheria come una Repubblica parlamentare. Si tratta comunque di un adattamento che risulta conforme ai principi posti a base di un assetto costituzionale liberal-democratico; è un testo nuovo che nessuna formulazione nella sostanza ha in comune con il testo precedente.

L'Ungheria può essere definito certamente un Paese multi-etnico e questo dà rilievo al problema delle minoranze nazionali che costituiscono complessivamente oltre il 7% della popolazione totale che è di circa 10.200.000. I Rom o Tzigani possono essere valutati in circa 500.000 (ma forse anche in numero maggiore); esistono un gruppo etnico tedesco (62.000), uno slovacco (18.000), uno croato (16.000), uno rumeno (8.000); tutti questi gruppi etnici erano molto più numerosi prima che il regime comunista attuasse una politica repressiva e prima delle trasmissioni avvenute dopo la guerra. Esistono anche altri gruppi minori (bulgari, armeni, polacchi, greci); complessivamente 13 gruppi etnici. Le minoranze nazionali sono tutelate ora dalla legge LXXVII/1993; va tenuta presente anche la legge CXXV del 2003 sulla parità di trattamento e sulle pari opportunità rilevante anche per la tutela della minoranze. Inoltre, l'Ungheria ha stipulato Accordi di buon vicinato, riguardanti anche i problemi delle minoranze, con l'Ucraina (16 giugno 1991), con la Slovenia (6 novembre 1992), con la Croazia (16 dicembre 1992), con la Slovacchia (19 marzo 1995), con la Romania (16 settembre 1996) e con la Serbia (21 ottobre 2003) per stabilire regimi di reciprocità. È molto sentito nella società il problema della presenza all'estero di consistenti comunità di madre-lingua ungherese.



Dal punto di vista dell'appartenenza confessionale dati recenti ci danno questo quadro: il 54.5% della popolazione si professa cattolica (il 2.6% di rito greco-cattolico); il 15.9%, calvinista; il 3% luterana; lo 0.1% di religione ebraica; queste quattro confessioni costituiscono le Chiese dette "storiche". Esistono gruppi confessionali minori (ortodosso, battista, avventista e altri gruppi cristiani); il 14.5% dichiara di non avere appartenenza e il 10.1% non ha dichiarato nulla.

Alcuni articoli della costituzione ora vigente, che risultano essenzialmente modificati nei confronti dei testi originali ispirati alla concezione marxista-leninista della libertà di coscienza e della separazione, enunciano i principi fondamentali del regime giuridico relativo alle relazioni fra lo Stato democratico e le Chiese e comunità religiose.

Art. 60

"1. Nella Repubblica di Ungheria tutti hanno il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Tale diritto comporta la libera scelta o l'accettazione di una religione o di altre convinzioni interiori, e la libertà per tutti di manifestare o di astenersi dal manifestare, di esercitare o di insegnare la propria religione o convinzione in pubblico o in privato, individualmente o in comunità con altri, con atti religiosi e con cerimonie o in altri modi.

3. Nella Repubblica di Ungheria la Chiesa è separata dallo Stato.

4. È richiesta la maggioranza di due terzi dei membri del parlamento presenti per approvare un atto legislativo in tema di libertà di coscienza e di religione".

Art. 67

"1. Nella Repubblica di Ungheria tutti i fanciulli hanno il diritto di ricevere la protezione e le cure della propria famiglia, dello Stato e della società necessarie per il proprio sviluppo fisico, mentale e morale.

2. I genitori hanno il diritto di scegliere l'educazione da impartire ai propri figli.

3. Successive norme definiranno le responsabilità dello Stato relative alla situazione e alla protezione della famiglia e della gioventù".

Art. 70/A

"1. La Repubblica di Ungheria assicura sul suo territorio i diritti umani e civili a tutte le persone, senza alcuna forma di discriminazione in ragione della razza, del colore, del sesso, della lingua, della religione, dell'opinione politica o altra, dell'origine nazionale o sociale, della situazione finanziaria, della nascita o di qualsiasi altra posizione.

2. Ogni forma di discriminazione di cui al par. 1 sarà punita dalla legge.



3. *La Repubblica di Ungheria promuove l'uguaglianza dei diritti per tutti attraverso misure destinate ad eliminare l'ineguaglianza delle opportunità*".

L'art. 7 della costituzione sancisce l'accettazione dei principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti impegnandosi ad armonizzare la legislazione interna agli obblighi internazionali assunti.

È interessante ricordare il contributo che la Corte costituzionale ungherese ha dato interpretando la norma della costituzione che prescrive la separazione fra lo Stato e le Chiese e comunità religiose che non può evidentemente essere letta con gli schemi del passato. In particolare, la sentenza n. 4 del 12 febbraio 1993 ha riconosciuto che con il principio separatista lo Stato si ispira ad un'attitudine di neutralità nel senso che lo Stato non può identificarsi con alcuna religione o ideologia. Secondo la Corte costituzionale la norma della carta fondamentale consente un'interpretazione positiva della separazione dato che lo Stato non si mostra indifferente dinanzi al fenomeno religioso e confessionale adottando misure idonee al fine di garantire il libero esercizio della religione. Lo Stato svolge un ruolo attivo, in senso positivo. Nel sistema giuridico ungherese si è voluta affermare la distinzione fra *status* giuridico delle Chiese senza privilegi e senza discriminazioni e la concreta rilevanza sociale delle Chiese e delle loro attività. In sostanza, si è inteso evitare il giurisdizionalismo di Stato contrario alla libertà delle Chiese e una separazione succube della secolarizzazione. Va sottolineato il contributo che la Corte costituzionale conseguentemente ha dato anche per l'elaborazione dei concetti di neutralità e di laicità dello Stato. Sono in particolare le Chiese 'storiche' a vedersi riconosciuta tale rilevanza. Inoltre, vigendo un sistema di finanziamento pubblico delle Chiese, si evidenzia la convinzione secondo cui lo Stato ritiene che i ministri di culto contribuiscono al bene della società. Va anche sottolineata l'importanza della previsione costituzionale (art. 60.4) con la quale è richiesta una maggioranza parlamentare qualificata per legiferare in tema di libertà di coscienza e di religione.

Una conferma di tale posizione può essere ritrovata nel sistema di Accordi che lo Stato ha stipulato con la Santa Sede e con altre 5 confessioni religiose. Si tratta di una concezione profondamente innovativa dato che nel linguaggio marxista-leninista del passato 'separazione' voleva dire, in brevissima sintesi, emarginazione delle Chiese dalla vita sociale. Lo Stato ha stipulato Accordi molto ampi e dettagliati concernenti la posizione giuridica e l'esercizio della libertà religiosa nei vari aspetti:



- con la Chiesa luterana (7 dicembre 1998),
- con la Chiesa riformata (8 dicembre 1998),
- con la diocesi serba ortodossa di Buda (9 dicembre 1998),
- con la Chiesa battista (10 dicembre 1998),
- con l'Unione della comunità ebraiche (1° ottobre 1998 e 22 dicembre 2000).

I contenuti di questi Accordi differiscono fra loro dato che rispecchiano le situazioni diverse delle Chiese, come emerse dalla storia dell'Ungheria, soprattutto le situazioni delle Chiese storiche.

Da un punto di vista giuridico ma anche politico sono molto rilevanti gli Accordi conclusi fra il governo ungherese e la Santa Sede con le modalità proprie del diritto internazionale. Un primo Accordo fu firmato il 9 febbraio 1990 per ristabilire le relazioni diplomatiche, con una importante precisazione, che cioè le questioni riguardanti la Chiesa, *"a seguito della profonda evoluzione politica e sociale prodottasi in Ungheria negli ultimi mesi"*, sono regolate sia dal diritto canonico sia dalle norme della legge del 1990 sulla libertà di coscienza e di religione e sulle Chiese; questo secondo riferimento collocherebbe il rapporto nel quadro del diritto comune che però, nella pratica, potrebbe confliggere con le norme del diritto canonico. Nell'Accordo è detto anche che, in conseguenza di quanto sopra affermato, si considerano *"superate le intese parziali"* raggiunte nel 1964 come conclusione dei negoziati condotti da mons. Casaroli. A mio parere, trattandosi di intese di carattere politico risultava implicito che esse fossero da considerarsi superate. Un altro Accordo fu firmato il 10 gennaio 1994 sull'assistenza religiosa alle Forze armate e alla Polizia di frontiera; infine, un terzo Accordo fu firmato il 20 giugno 1997 sul finanziamento di attività sociali svolte dalla Chiesa e su questioni patrimoniali. Quest'ultimo risulta molto vantaggioso per la Chiesa cattolica ungherese che ha ottenuto impegni consistenti da parte dello Stato per il finanziamento di asili e scuole, per il patrimonio culturale, per la sistemazione della condizione di proprietà degli immobili già ecclesiastici a suo tempo confiscati, per il finanziamento da parte dei contribuenti, per le esenzioni fiscali, per sussidi straordinari per scopi segnalati dalla Conferenza episcopale. Questo Accordo è, almeno in parte, caratterizzato da una *ratio* di riparazione per le persecuzioni subite dalla Chiesa durante il regime comunista.

Sono molti gli atti normativi che riguardano il rapporto fra lo Stato e le Chiese ivi compresa la questione dei finanziamenti pubblici. Ma tre sono gli atti che rilevano maggiormente.



Il primo è la legge IV/1990 sulla libertà di coscienza e di religione e sulle Chiese (con successivi emendamenti), fra i primi atti normativi del nuovo ordinamento democratico (la legge porta la data del 24 gennaio 1990), come segnale di rinnovamento e come risposta all'esigenza di veder realizzata la piena libertà religiosa. È una legge costituzionale e per modificarla occorre la maggioranza qualificata di due terzi (art. 60.4 cost.). Nel preambolo della legge si afferma che le Chiese e le confessioni religiose sono fattori di rilevante importanza della società portatori di valori essenziali. Si è proceduto all'abrogazione oltre che della vecchissima legge n. XLIII del 1895 anche di tutte le altre disposizioni emanate durante il regime comunista e assai punitive nei confronti delle confessioni religiose e delle loro istituzioni. Dopo aver espresso in apertura le garanzie per dare attuazione all'art. 60.1-2 cost., circa i contenuti molto ampi del diritto di libertà religiosa, il legislatore ha formulato alcune previsioni relative al regime giuridico delle Chiese e comunità religiose:

1. registrazione delle Chiese, modalità e riconoscimento della personalità giuridica;
2. attuazione del principio della separazione;
3. legittimazione delle istituzioni ecclesiastiche, che sono persone giuridiche, a svolgere attività educativa, culturale, di beneficenza, comunque socialmente rilevanti; in questa previsione è ricompresa la possibilità dell'insegnamento religioso nelle scuole statali;
4. legittimazione delle istituzioni ecclesiastiche con personalità giuridica a possedere, a ricevere donazioni e contributi e a svolgere anche attività economiche a scopo di finanziamento nel rispetto del diritto comune;
5. previsione di finanziamenti dello Stato a sostegno delle istituzioni educative, sociali, sanitarie, sportive, di beneficenza e di assistenza.

Dalle norme, le procedure per la registrazione si rivelano alquanto complesse e tendenzialmente 'giurisdizionaliste'. Inoltre, esiste una pratica di consultazione fra le quattro Chiese storiche per proposte comuni da presentare allo Stato.

Dobbiamo ricordare che successivamente all'entrata in vigore della legge, si sono avute polemiche e discussioni circa il regime di assoluta parità che si veniva a costituire con l'applicazione letterale del principio di uguaglianza sancito all'art. 15.3 della legge del 1990. La registrazione ha ormai riguardato oltre 150 Chiese, comunità e denominazioni religiose, comprese le c. d. sette, con la conseguente possibilità di benefici anche di carattere economico. Soprattutto la



Chiesa riformata, che si ritiene a giusto titolo come veramente 'storica' nella vita sociale ungherese, ha vivacemente protestato.

Sono state istituite a Budapest alcune università 'confessionali', fra cui una cattolica.

L'anno successivo si è avuta la legge XXXII/1991 sulla regolamentazione della proprietà dei beni immobili in precedenza appartenenti alle Chiese, un problema complesso che tutti gli Stati dell'ex-area socialista si sono trovati a dover affrontare, dopo le confische, le nazionalizzazioni, le espropriazioni e le violazioni di legge messe in atto dai regimi comunisti. Anche il governo ungherese si è trovato dinanzi a tale situazione, stretto fra le esigenze, legittime, delle Chiese a poter rientrare in possesso di immobili ritenuti necessari per il funzionamento delle istituzioni e le difficili condizioni economiche e finanziarie proprie della fase di transizione dalla dittatura alla democrazia.

Pur considerando illegali le nazionalizzazioni e le espropriazioni avvenute nel periodo comunista, il governo ungherese ha scelto la strada di soddisfare in qualche misura, minima, le aspettative dei privati; alle Chiese ha riservato invece un trattamento più favorevole. Le Chiese si sono viste riconosciute il diritto di rivendicare la proprietà degli edifici espropriati dopo il 1948, se in possesso dello Stato o dei comuni e qualora fossero stati destinati originariamente a fini religiosi o comunque di rilevanza sociale. I beni recuperati devono continuare comunque ad essere destinati a uno dei fini considerati; sono stati identificati alcuni strumenti per giungere alla definizione dei recuperi. I lavori delle commissioni miste istituite e i conseguenti oneri finanziari a titolo di compensazione ha reso il meccanismo assai complicato tanto da richiedere una proroga di dieci anni per completare l'operazione.

Infine, qualche anno dopo, è stata emanata la legge CXXIV/1997 sulle condizioni finanziarie delle attività religiose e pubbliche delle Chiese. Riteniamo che si tratti di una legge fondamentale perché intende considerare in modo abbastanza compiuto, anche se un po' macchinoso, le questioni finanziarie concernenti le Chiese cercando di definire un regime che comunque, come si può dire anche per la legge IV/1990, risulta di carattere tendenzialmente giurisdizionalista. Ma v'è da dire che le previsioni legislative soddisfano abbastanza le esigenze e le rivendicazioni delle Chiese 'storiche'. I punti essenziali della legge sono i seguenti:

1. Le Chiese, registrate in tribunale, possono avere propri introiti, svolgere attività economico-imprenditoriali e ricevere donazioni. La



certificazione relativa alle donazioni ricevute è possibile per quelle Chiese che rispondono a taluni requisiti.

2. Delle donazioni ricevute per attività non economiche deve essere data pubblica certificazione.

3. Ciascuna Chiesa riceve l'1% delle tasse pagate dai contribuenti che lo abbiano dichiarato espressamente e a certe condizioni.

4. C'è la possibilità di finanziamento pubblico delle attività di istruzione, educazione superiore, cultura, sanità, sport e protezione dei minori gestite da istituzioni a carattere religioso nella stessa misura di quelle pubbliche.

5. C'è la possibilità di un sussidio complementare per le attività di pubblico servizio gestite da istituzioni religiose, in relazione alla scelta di tali servizi da parte dei cittadini. Nel settore scolastico-educativo la scelta è in relazione al numero di studenti che scelgono l'istituzione privata.

6. È previsto un sussidio pubblico identico a quello erogato alle istituzioni pubbliche per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

Infine, per assicurare la piena libertà religiosa in particolari situazioni, ricordiamo il decreto del ministro della giustizia n. 13/2000 e il decreto governativo n. 61/1994 rispettivamente per l'assistenza spirituale nelle carceri e nel servizio militare; ma va notato che le norme valgono soltanto per le Chiese storiche.

Bibliografia essenziale

Vengono indicati soltanto alcuni scritti (libri e articoli), pubblicati recentemente in lingue europee occidentali, di facile consultazione e ritenuti sufficienti per una generale conoscenza dei fatti e dei testi normativi.

R. Balodis, *Church and State in Latvia in 2003*, "European Journal for Church and State Research", 2004, 11, p. 139 s.

G. Barberini, *Dossier sullo stato giuridico delle confessioni religiose e sull'esercizio della libertà religiosa nei Paesi dell'Europa centro-orientale*, in "Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell'Unione Europea", a cura di A.G. Chizzoniti, Vita e Pensiero, Milano, 2002, pp. 93-130.



- G. Barberini**, *Il fenomeno religioso confessionale nel processo di democratizzazione negli Stati dell'Europa centro-orientale*, "La libertà religiosa" a cura di M. Tedeschi, t. III, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, p. 907 s.
- F. Bolgiani - F. Margiotta Broglio - R. Mazzola** (a cura di), *Chiese cristiane, pluralismo religioso e democrazia liberale in Europa*, il Mulino, Bologna, 2006.
- A.G. Chizzoniti** (a cura di), *Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale. Libertà religiosa e processo di democratizzazione*, Vita e Pensiero, Milano, 2004.
- G. Cimbalo e F. Botti** (a cura di), *Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell'est Europa*, Bononia University Press, Bologna, 2008.
- A. De Oto**, *La Repubblica Ceca imbrocca la via francese per la regolamentazione dei rapporti con i nuovi movimenti religiosi. Brevi note di commento alla Legge n. 3/2002 Sb.*, "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", 2, 2003, p. 415 s.
- A. De Oto - S. Přybil**, *Analisi delle relazioni tra Stato e Chiese nell'ex-Cecoslovacchia. La nuova legge in materia di Chiese e 'società religiose'*, "Il diritto ecclesiastico", 1, 2004, p. 17 s.
- P. Erdő - B. Schanda**, *Church and State in Hungary. An overview of legal questions*, "European Journal for Church and State Research", 1999, 6, p. 219 s.
- S. Ferrari - W. Cole Durham jr. - E. A. Sewell**, *Diritto e religione nell'Europa post-comunista*, il Mulino, Bologna, 2004; *Law and religion in Post-Communist Europe*, Peeters, Leuven-Paris-Dudley, Ma. 2003.
- C. Flores Juberías - M. Torres Pérez**, *Los tribunales constitucionales y su papel en la protección de los derechos humanos fundamentales en las nuevas democracias de la Europa Central y Oriental*, "Persona y Derecho. Suplemento Humana Iura de derechos humanos", 8/9, 1998/1999, p. 307 s.
- L. Jimena Quesada**, *La apertura constitucional de los países centro-orientales al Derecho europeo de los derechos humanos*, "Persona y Derecho. Suplemento Humana Iura de derechos humanos", 8/9, 1998/1999, p. 247 s.
- P. Paczolay**, *La protección de los derechos y las libertades fundamentales en Hungría: por quién, para quién, porqué y cómo*, "Persona y Derecho. Suplemento Humana Iura de derechos humanos", 8/9, 1998/1999, p. 197 s.



- S. Přibyl**, *Diritto ecclesiastico ceco*, Pont. Università Lateranense, Roma, 2004.
- M. Rynkowski**, *Church and State in Poland in 2002*, "European Journal for Church and State Research", 2003, 10, p. 181 s.
- M. Rynkowski**, *Church and State in Poland in 2003*, "European Journal for Church and State Research", 2004, 11, p. 105 s.
- B. Schanda** (ed. by), *Legislation on Church-State Relations in Hungary*, Ministry of Cultural Heritage, Budapest, 2002.
- B. Schanda**, *Church and State in Hungary in 2002*, "European Journal for Church and State Research", 2003, 10, p. 175 s.
- B. Schanda**, *Church and State in Hungary in 2003*, "European Journal for Church and State Research", 2004, 11, p. 99 s.
- B. Schanda**, *Covenantal Cooperation of State and Religions in the Post-Communist member Countries of the European Union*, "Religion and Law in Dialogue: Covenantal and non-Covenantal Cooperation between State and Religion in Europe", ed. By R. Puza-N.Doe, Peeters, Leuven-Paris-Dudley, Ma, 2006, p. 251 s.
- B. Schanda**, *Neues Konkordatsrecht in Ost-Mitteleuropa*, "Das Recht der Staatskirchenverträge", Colloquium aus Anlass des 75. Geburtstags von Alexander Hollerbach, Herausgegeben von S. Mückl, Duncker & Humblot, Berlin, 2007, p. 175 s.
- J.R. Tretera**, *Church and State in the Czech Republic*, "European Journal for Church-State Research", 2000, 7, p. 299 s.
- M. Waldenberg**, *Le questioni nazionali nell'Europa centro-orientale*, Il Saggiatore, Milano, 1994